Modello di organizzazione, gestione e controllo

(Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Documento Descrittivo

Registrazione delle modifiche al Modello di organizzazione, gestione e controllo			
Rev. N°	**Data**	**Data delibera C.D.**	**Descrizione Modifica**
00	**28 Aprile 2017**		**Prima emissione**
01	**12 Maggio 2022**		**Aggiornamento integrale**

INDICE

PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA' E ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITA'.....4

SEZ. I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI..... 10

SEZ. II LA COSTRUZIONE DEL MODELLO.....22

SEZ. III LA DIDIFFUSIONE DEL MODELLO.....27

SEZ. IV SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONI.....28

SEZ. V IL SISTEMA DEI CONTYROLLI INTERNI.....29

SEZ. VI ASSETTO DI GOVERNANCE, ORGANIGRAMMA, MAPPATURA ATTIVITA' 32

SEZ. VII DOCUMENTAZIONE.....41

SEZ. VIII MAPPATURA DEI RISCHI.....42

PRESENTAZIONE DELL'ENTE E ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITA'

541 Consulting S.r.l.(di seguito anche "541 Consulting" o "Società"), costituito il 19 giugno 2013, ha sede legale e operativa in Verona, Via Col. Giovanni Fincato n. 9 quale ente di formazione con operatività primariamente su tutto il territorio della Regione Veneto.
È una società a responsabilità limitata con unico socio (BLU541 S.r.l.), iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di Verona dal 28/06/2013 con n° 04193550235.
È governata da un Consiglio di Amministrazione composto, allo stato, da Francesco Passarella (Presidente), Nicola Favari (Consigliere Delegato), Claudia Calabria (Consigliera Delegata).

MISSION

541 Consulting S.r.l. ha come obiettivo societario la promozione di servizi di formazione continua e l'esercizio di servizi di consulenza, assistenza e programmazione in ambito congressuale, oltre che alla attività di agenzia di viaggio.
In particolare, per quanto riguarda la Formazione, i servizi erogati sono riconducibili alle seguenti aree:
a) Area Progettazione: predisposizione e scrittura dei progetti; ricerca di finanziamenti e partecipazione a bandi ad evidenza pubblica, quali: FSE - Fondo Sociale Europeo, Fondi Interprofessionali, PSR, Bandi europei e altri fondi pubblici.
b) Area Formazione: ricerca e analisi dei fabbisogni formativi; analisi della domanda formativa; definizione dell'obiettivo finale; progettazione formativa; attività di coordinamento e di docenza; valutazione dei risultati; realizzazione interventi di formazione, qualificazione e aggiornamento, rivolti a persone occupate e inoccupate, professionisti, piccole/medie imprese primariamente ubicate nel territorio Veneto.
c) Area Consulenza: servizi di consulenza imprenditoriale; produzione di software e consulenza informatica; consulenza sulla sicurezza; RSPP, Igiene dei posti di lavoro e redazione DVR (dal 01/06/20).

Per quanto riguarda gli ambiti di intervento, la Società opera nei seguenti settori:
- Industria;
- Commercio;
- Agricoltura
- Turismo.

La Società ha unità operative a Verona, in via Colonnello Giovanni Fincato n° 98 oltre che in provincia di Verona, con unità operativa a Grezzana.

I brand societari sono:

- CiSei!
- Just Academy
- Move Travel
- La Lessinia nel Mondo (brand allo stato inutilizzato)

CiSei! è la divisione di 541 Consulting S.r.l. che si occupa di proporre alle aziende del territorio attività di formazione continua e di servizi aziendali ad esse correlati.

Ha i suoi uffici in Verona e collabora direttamente con altre strutture di formazione ed Enti accreditati presso la quasi totalità delle Regioni del Nord Italia.
Utilizza, quindi, i canali di finanziabilità offerti in primis dai fondi interprofessionali per contenere gli investimenti delle aziende in tema di formazione.
A livello aziendale, la divisione CiSei!:

A livello aziendale, 541 Consulting e in particolare la divisione *CiSei!* è qualificata presso i fondi interprofessionali:

- Fondimpresa
- For.Agri
- For.te

Ed è operativa come soggetto attuatore presso:

- Formazienda

In particolare:
- è stata certificata ISO 9001 EA37 IMQ S.P.A con data di prima emissione: 18.07.14 e ultimo certificato emesso in data 08.6.2020 con validità fino a 17.07.23;
- la qualificazione presso Fondimpresa riguarda le categorie Innovazione, Ambiente Salute e Sicurezza e Competitività.

Just Academy è un progetto di scuola di formazione aziendale per la formazione delle venditrici dirette e lo sviluppo delle loro competenze relazionali, tecniche e di prodotto.
Si propone di distinguersi per competenza, relazioni di valore, esperienza.

Move Travel è agenzia di viaggi aperta in data 09/01/14 con sede operativa a Grezzana (VR), Via Roma 46/A. (Unità locale n, VR1)

SGSSL
In relazione alle attività delle varie divisioni della Società, è stato perfezionato il Manuale del Sistema di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro con prima emissione in data 12/12/2017 cui sono seguiti periodici aggiornamenti (23.10.18)

RATING DI LEGALITA'
In data 5.10.21, alla Società è stato attribuito da AGCM il rating di legalità con punteggio **+

MODELLO ORGANIZZATIVO 231

Nell'ottica del miglioramento continuo, nonché di periodica verifica della conformità, efficacia ed efficienza del proprio sistema di controlli interni, anche con riferimento alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., 541 Consulting ha ritenuto opportuno:
- formalizzare in un Codice Etico l'insieme dei valori e dei principi che contraddistinguono i comportamenti adottati nel corso di svolgimento delle attività svolte dalla stessa e i rapporti con i dipendenti, i collaboratori, i clienti, i fornitori, i partner in genere (commerciali e non), le Pubbliche Amministrazioni, ossia tutti i soggetti con i quali la Società intrattiene relazioni d'impresa;

• adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo finalizzato sia al miglioramento continuo del governo aziendale, specie per quanto attiene alla gestione dei rischi e dei relativi controlli interni, sia a prevenire la violazione dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei soggetti in posizione apicale, dei dipendenti e dei collaboratori tutti.

Con il presente Documento viene aggiornato il Modello originario decorrente dal 28/04/17.
In sede di aggiornamento, la Società ha rinnovato l'analisi dei rischi di reato tenendo conto delle sopravvenute modifiche legislative.
All'esito di una valutazione approfondita, considerando:
- la natura dei rapporti intercorrenti con Pubbliche Amministrazioni ed Enti Pubblici;
- la ricerca e la gestione dei finanziamenti pubblici e dei bandi;
- la ricerca e la gestione dei finanziamenti provenienti da fondi interprofessionali;
- la gestione di una pluralità di servizi di formazione alle imprese;
- l'utilizzo di procedure e dei sistemi informatici anche nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;
- i rapporti con gli interlocutori pubblici e privati,
- le attività commerciali poste in essere

La Società ha deliberato di aggiornare il Modello intervenire prioritariamente ai fini della prevenzione delle seguenti tipologie di reati:
1. reati contro la Pubblica Amministrazione;
2. reati collegati alla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
3. delitti informatici;
4. reati societari;
5. delitti contro la personalità individuale;
6. frodi in commercio;
7. reati di corruzione fra privati.

Per inciso, la prevenzione delle prime cinque tipologie di reato è requisito di efficacia ed idoneità del Modello Organizzativo ai fini dell'accreditamento (richiesto dalla Società) da parte della Regione Veneto.

L'OGGETTO SOCIALE

Le principali attività di 541 Consulting, elencate nella visura camerale, si riassumono in:

a. svolgere e gestire corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale dell'industria del commercio dell'agricoltura e del turismo nell'ambito nazionale ed internazionale aperta comunque lavoratori di tutti settori;
b. l'organizzazione di corsi di formazione sia per il management, sia per il venditori, sia corsi specifici per futuri addetti alle pubbliche relazioni;
c. l' esercizio di servizi di consulenza e di corsi di addestramento e formazione nel campo della chimica e della biologia nel rispetto delle prescrizioni di legge per le attività professionali protette;
d. eseguire, acquistare e gestire le attrezzature inerenti l'attività sociale, acquistare e gestire mezzi relativi a tutto ciò che serve allo svolgimento degli scopi sociali. Ottenere tutte le facilitazioni di legge, contributi di comuni, della provincia, della regione dello Stato per il raggiungimento degli scopi sociali;
e. raccogliere la domanda di formazione professionale proveniente da tutto il territorio, definire la politica di formazione professionale, coordinare eventuali proposte o progetti di formazione con enti pubblici per ottenere ogni tipo di assistenza prevista dalla legge in vigore, con particolare riguardo alle agevolazioni finanziarie contributive creditizie per il raggiungimento degli scopi sociali;

f. fornire servizi di assistenza, organizzazione e programmazione, gestione consulenze di impianti in occasione di convegni, meeting nazionali ed internazionali, nonché di offrire assistenza per traduzioni simultanee, consecutive giurate da e verso tutte le lingue sia in campo tecnico, commerciale doganale, marittimo con relazioni pratiche.

[La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, si interesserà, oltre che di organizzare programmare congressi nazionali ed internazionali di quanto segue:]

g. servizi pre-congressuali, prenotazioni alberghiere, progettazione stampe, inviti programmi, mailing-list, locandine, diffusione pubblicitaria, organizzazione di cene e buffetts sociali e di lavoro, nonché mantenimento di pubbliche relazioni, consulenze, contatti con opinion leaders, accompagnamento ed assistenza degli ospiti, organizzazione del tempo libero;

h. servizi congressuali, hostess, segretarie congressuali, assistenza interpretariato e traduzioni simultanee consecutive giurate, allestimento mostre, fiere, sale ed esposizioni;

i. noleggio ed assistenza impianti registrazioni audio video, servizi post congressuali, pubblicazione di testi scientifici e di volumi didattici, atti del convegno, nonché domiciliazione di enti e società presso le proprie sedi per incontri;

j. l'organizzazione di corsi di formazione professionali e per interpreti e congressisti;

k. corsi programmati per l'insegnamento a distanza;

l. impostazione gestione dell'ufficio stampa non limitato solo la redazione dalla diffusione di comunicati, ma anche all'organizzazione di incontri, interviste, conferenze stampa, impostazione delle altre attività relative alla comunicazione (audiovisivi, films).

m. pianificazione d'acquisto dei vari spazi pubblicitari, ricerche;

n. comunicazione multimediale, giochi didattici nuove tecnologie educative, informazione per la didattica. ricerca e sviluppo delle scienze sociali e umanistiche;

o. fornire servizi di creazioni e diffusioni pubblicitarie nonché la gestione di marketing group, progettazione di marchi e brevetti;

p. promuove e svolge progetti e servizi di consulenza alle imprese e di ricerca nei mercati europei di sostegno alla commercializzazione dei beni e dei servizi, il tutto con priorità alle imprese di piccole e medie dimensioni, favorendo in particolare la promozione del sostegno di forme associative consortili.

q. svolgimento di consulenza ed organizzazione (gestione, sviluppo, marketing, distribuzione e logistica) per soluzioni legate alla gestione, alla ricerca e sviluppo, al marketing ed alla penetrazione commerciale, per l'import export, sul bilancio e sull'organizzazione amministrativa contabile, per il personale e per la gestione dell'ufficio; Servizi di consulenza tecnico- economica, studi e pianificazione, progettazione, assistenza ad acquisti ed appalti, servizi computerizzati, pubblicità, campagne pubblicitarie, consulenza, servizi di informatica e connessi, servizi di formazione professionale elaborazione dati, software, consulenza informatica e formazione professionale;

r. attività di consulenza: impostazione e gestione della politica generale di comunicazione in relazione alle strategie dagli obiettivi aziendali, impostazione gestione dei rapporti con le forze politiche e le istituzioni, nella stampa, consumatori e distributori, studio e definizione di immagine istituzionale dell' azienda e dell'immagine di prodotto, nonché progettazione, messa a punto e coordinamento di campagne globali di relazioni pubbliche, politiche, di immagine, promozionali;

s. apertura nuove sedi, presentazione e lancio di nuovi prodotti, organizzazioni a premi di ogni tipo, redazione, realizzazione, distribuzione di pubblicazioni, dalle monografie celebrative all'house organ, alle relazioni di bilancio, studi di mercato e sondaggi di opinioni, libri e altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere audiovisivi compresi, giornali, riviste pubblicazioni periodiche di qualunque tipo;

t. attività di agenzie di viaggio e turistiche, l'organizzazione e la vendita di viaggi ed escursioni sia in Italia che all'estero nonché l'organizzazione ed il trasporto di persone e qualsiasi iniziativa turistica sia di investimento diretto che in gestione, la consulenza (con esclusione ovviamente di quella riservata a professioni per le quali si richiede l'iscrizione in appositi albi e relativamente le quali potrà fornire adeguato

supporto tecnico logistico) nel settore alberghiero, della ristorazione, del turismo, potendo anche assumere agenzia sia con che senza deposito di merci, rappresentanze esclusive di vendita, sia di imprese italiane che estere;
u. la Società può compiere tutte le operazioni industriali commerciali e immobiliari e immobiliari, finanziarie, locativa ed ipotecarie che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, in via non prevalente ma strumentale per il raggiungimento dello stesso, la societa' potrà assumere partecipazioni o cointeressenze, sia in Italia che all'estero, in altre società od enti, consorzi, imprese, costituite o costituende, aventi scopo analogo, affine o complementari al proprio, a condizione che la misura è l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto (….)

In particolare, nell'ambito dell'Area Formazione, sono articolate e si svolgono come appresso descritto.

FORMAZIONE AL LAVORO

L'attività formativa include molteplici tipologie formative, diverse per metodologie impiegate e target di riferimento. La Società si occupa dei differenti aspetti relativi alla formazione: dalla rilevazione dei fabbisogni formativi, alla progettazione e coordinamento del processo formativo fino all'analisi dei risultati.
I destinatari delle azioni formative si differenziano in funzione degli obiettivi del processo formativo e possono essere:

- Datori di Lavoro (in vista dell'attuazione dell'art. 13 della L. 215/21)
- Lavoratrici e lavoratori operativi ai vari livelli di responsabilità o esecutivi;
- Dirigenti per la sicurezza, preposti, RSPP, RLS;
- giovani diplomati e laureati disoccupati e/o inoccupati;
- soggetti svantaggiati (disabili, tossicodipendenti, extracomunitari, ecc.);
- donne;
- lavoratori in mobilità o in CIG.

ORIENTAMENTO ALL'IMPRENDITORIALITÀ E CREAZIONE D'IMPRESA

Consulenza per la creazione d'impresa:

- Orientamento nella fase di creazione e individuazione dell'idea imprenditoriale.
- Accompagnamento nel processo di messa a punto dell'idea e nella verifica di fattibilità.
- Consulenza mirata alla facilitazione del percorso di start-up aziendale, al reperimento di finanziamenti, individuando le fonti più coerenti rispetto al progetto imprenditoriale presentato con l'assistenza nella presentazione della relativa domanda.

Formazione:

- Progettazione di percorsi formativi per la neo-imprenditoria, al fine di implementare le competenze tecniche specifiche, la capacità di *empowerment*, la *leadership* e la gestione delle risorse umane.

Coaching: assistenza al neoimprenditore per affrontare le difficoltà collegate alla realtà produttiva ed al proprio ruolo professionale.

PROGETTAZIONE, CONSULENZA E COORDINAMENTO DI PROGETTI COMUNITARI

- Informazioni sulle opportunità di finanziamento previste dalle Istituzioni Comunitarie e/o Internazionali, conseguente verifica dei requisiti di ammissibilità a tali finanziamenti.

- Assistenza tecnica alla programmazione e pianificazione delle attività di Enti pubblici nell'ambito dei Fondi Strutturali e dei programmi comunitari di interesse per le Pubbliche Amministrazioni.
- Ricerca e selezione di partner; promozione di contatti tra società ed enti europei e extraeuropei: raccolta di informazioni relative al paese, al mercato del settore di riferimento, al sistema fiscale, alle leggi locali, ecc.
- Predisposizione di progetti esecutivi, pianificazione operativa ed elaborazione di procedure gestionali e di controllo.
- Assistenza tecnica nella gestione del progetto, anche al fine di assicurare la tempestività nella determinazione degli impegni di spesa.
- Attività di *follow up* e *monitoring* delle proposte progettuali.
- Partecipazione a gare d'appalto e progetti Comunitari e internazionali.
- Gestione qualificata di contatti e relazioni strumentali con funzionari e rappresentanti delle Istituzioni Comunitarie e Internazionali.

FORMAZIONE E CONSULENZA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Società fornisce alle PP.AA. e rende disponibili per le medesime:

- la competenza maturata ed acquisita nelle diverse aree formative;
- la rete di rapporti instaurati a livello internazionale con Università, Enti di formazione, Camere di Commercio, Pubbliche Amministrazioni ed imprese offrendo la possibilità alle Amministrazioni di aprirsi al confronto ed allo scambio di informazioni e modelli organizzativi;
- la possibilità di personalizzare gli interventi formativi, stabilendo, in base ad esigenze specifiche dell'ente pubblico interessato, i contenuti, le modalità ed i tempi di realizzazione del percorso formativo.

SEZIONE I

INTRODUZIONE

1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e gli orientamenti giurisprudenziali

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto") detta la disciplina della "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato", applicabile agli enti forniti di personalità giuridica ed alle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il Decreto ha la sua genesi in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono la previsione di forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato: gli enti, infatti, possono essere ritenuti "responsabili" per alcuni illeciti commessi o anche solo tentati, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. "soggetti apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di quest'ultimi (art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001).

L'intero impianto normativo, così come rilevato anche in alcune pronunce giurisprudenziali, intende svolgere una funzione preventiva, ossia *«[…] l'intera disciplina della responsabilità degli enti va letta nell'ottica di una funzione di prevenzione speciale che si rivolge alla logica imprenditoriale. Il legislatore muove dal presupposto che le scelte d'impresa, anche quando si tratti di optare tra una condotta lecita e un'alternativa illecita, siano fatte da un imprenditore razionale, e quindi sulla base di un'analisi costi/benefici; si tratta dunque di rendere la condotta illecita meno conveniente di quella lecita […]»* (G.U.P. Tribunale di Cagliari, sentenza 4 luglio 2011).

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale del soggetto che ha commesso il reato, ovvero si associa a quella personale di questi.

La responsabilità amministrativa è esclusa (art. 6, comma 1, Decreto) se l'ente ha:

- adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello") idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- affidato ad un organismo dello stesso ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Ed ancora:

- il soggetto agente ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto.

La responsabilità in argomento è in ogni caso esclusa se chi commette il reato ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I modelli di organizzazione e gestione devono essere realizzati sulla base di Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria rappresentative degli enti, e comunicati al Ministero della Giustizia per la "validazione" (art. 6, comma 3, del Decreto).

In generale, tali Linee Guida forniscono indicazioni e suggerimenti sulle modalità di realizzazione del Modello organizzativo previsto dalla norma, e devono essere declinate nella specifica realtà operativa dell'ente che vuole adottare il Modello, tenendo conto delle specificità del medesimo ente.

A seguito dell'accertata responsabilità amministrativa dell'ente, il Decreto prescrive che il medesimo risponda dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio o fondo comune (art. 27, comma 1, Decreto).

Congiuntamente alle prescrizioni della norma vanno opportunamente considerati anche gli orientamenti giurisprudenziali in materia, che negli ultimi anni hanno subito un'accelerazione, e sovente costituiscono dei perfetti punti di riferimento per costruire modelli organizzativi idonei ed efficaci ai fini della prevenzione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Al riguardo, si riportano alcune argomentazioni del Tribunale di Milano (G.U.P. dott. D'Arcangelo, 3/1/11 (ud. 3/11/10)) sul sistema dei modelli organizzativi: «*[…] nel disegno del legislatore la imposizione di precisi obblighi di autoorganizzazione fa assurgere a parametro normativo il principio, noto alle scienze aziendalistiche, per il quale soltanto un sistema integrato di operazioni coordinate consente di assicurare un risultato qualitativamente apprezzabile, in quanto al ridursi della discrezionalità nelle diverse fasi del processo, si riducono parimenti le possibilità di errore. Questo modello, applicato alla organizzazione aziendale nel suo complesso, presuppone che ogni fase dell'attività sia consacrata in un procedimento e che questo procedimento sia oggetto di una preventiva valutazione diretta ad accertarne l'adeguatezza e di continui controlli alla sua concreta applicazione. […] Il contenuto del dovere di auto-organizzazione dell'ente (e dell'onere di adottare modelli organizzativi ex d.lgs. 231/01) è, inoltre, precisato da un ampio compendio di fonti normative primarie e sub primarie, da codici di autodisciplina e da guidelines emesse dalle associazioni di categoria che indicano il contenuto delle misure di prevenzione. […]*».

1.1 I concetti di "interesse", "vantaggio" e "profitto"

L'art. 5, comma 1, stabilisce che «*l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio*», tale locuzione normativa, secondo l'interpretazione corrente, non contiene un'endiadi, perché i termini "interesse" e "vantaggio" esprimono giuridicamente concetti diversi, né tanto meno possono essere ritenuti equipollenti a quello di "profitto" del reato, considerato che un soggetto giuridico può decidere di contribuire alla commissione di un reato in vista di un interesse proprio diverso da quello della sostanziale partecipazione alla divisione degli utili immediatamente derivanti dall'illecito.
Il concetto di "interesse" si riferisce all'aspetto soggettivo, ossia «*alla tensione della condotta verso un risultato favorevole*», mentre il "vantaggio" attiene al profilo oggettivo, cioè «*all'utilità effettivamente conseguita*».
L'interesse non lo si deve intendere in senso puramente soggettivo, ossia quale mera rappresentazione e volontà da parte del soggetto agente, ma in esso va riscontrata una propria oggettività, ovvero va riscontrata la sua connessione alla condotta illecita. Vedi al riguardo: Cass. Sez. II, 20/12/05, n. 3615; Cass. Sez. VI, 9/7/09, n. 36083; G.U.P. Tribunale di Cagliari, sentenza 4/7/11; G.I.P. Tribunale di Nocera Inferiore, Ordinanza di nomina di commissario giudiziale e sequestro per illecito amministrativo (artt. 45 e ss. d.lgs. 231/2001) del 14/10/11.
Da evidenziare, inoltre, che «*l'interesse dell'autore del reato può coincidere con quello dell'ente […], ma la responsabilità dello stesso sussiste anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, l'agente obiettivamente realizzi […] anche quello dell'ente*». In altri termini, «*perché possa ascriversi all'ente la responsabilità per il reato, è sufficiente che la condotta dell'autore di quest'ultimo tenda oggettivamente e concretamente a realizzare, nella prospettiva del soggetto collettivo, anche l'interesse del medesimo*».[1]

In ordine ai concetti di "interesse" e "vantaggio", **con riferimento ai reati colposi**[2], la Corte di Cassazione ha sancito che l'Ente è responsabile degli infortuni occorsi ai lavoratori se non adotta le misure di prevenzione necessarie.
In particolare, con la sentenza n. 31210/2016, la Suprema Corte ha stabilito il principio che la responsabilità dell'Ente assume definiti contorni se l'evento da cui ha avuto origine l'infortunio era prevedibile e prevenibile, in relazione alla specifica attività svolta e alle condizioni di lavoro imposte ai propri dipendenti, ma ancor di più, alla presenza di rischi lavorativi non idoneamente governati.

[1] Cfr. Corte di Cassazione, Sez. II Pen., 09 gennaio 2018, n. 295.
[2] Quali ad esempio le violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La citata sentenza argomenta: *«interesse e vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell'Ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza (dai più basilari e generici, quali la formazione e l'informazione, ai più specifici e settoriali) […] Oltre che come incremento economico conseguente all'aumento della produttività, non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale e di quella regolante lo specifico settore lavorativo».*
In altri termini, la mancata adozione di misure per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, generiche e specifiche, in ottica economica costituiscono sia risparmio di costi sia aumento della produttività, per effetto della velocizzazione delle relative fasi di produzione. Pertanto, qualora a seguito di tale assenza si dovesse verificare un infortunio del lavoratore si concretizzano l'interesse o il vantaggio dell'Ente, con la sua responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del Decreto 231. Specificamente, *«il requisito dell'interesse dell'Ente ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica»*, mentre il requisito del vantaggio per l'Ente ricorre *«quando la persona fisico, agendo per conto dell'Ente, […] ha violato sistematicamente le norme prevenzionali e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto».*[3]
Da sottolineare che l'Ente può essere ritenuto responsabile anche per l'infortunio occorso a un soggetto terzo (non dipendente) qualora la causa dello stesso infortunio sia riconducibile alla violazione delle norme antinfortunistiche, perché tali norme *«non sono dettate solo per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa»*.[4]

1.1.1 "Interesse" e "vantaggio" nei Gruppi di imprese

I concetti di "interesse" e "vantaggio" trovano applicazione anche nell'ambito dei c.d. "gruppi di imprese". In tali contesti, l'individuazione dei criteri di imputazione per illecito amministrativo dipendente da reato sono fissati in alcune sentenze della Corte di Cassazione. In particolare, con la sentenza n. 52316/2016, la Suprema Corte ha stabilito che il concetto di "gruppo" non va inteso solo in termini civilistici ma si estende a tutte quelle situazioni in cui sussistono sostanziali "collegamenti" tra entità giuridiche diverse, esempi tipici potrebbero essere le reti di imprese, i consorzi tra enti oppure le associazioni temporanee di imprese (ATI). Se all'interesse o vantaggio di una società nella commissione di un reato presupposto si accompagna anche quello concorrente di un'altra o di altre società, e l'autore del reato (persona fisica) è in possesso della qualifica soggettiva di cui all'art. 5 del Decreto 231, apicale o sottoposto alla direzione e vigilanza di un apicale, è configurabile una comune imputazione per illecito amministrativo conseguente al reato *de quo.*
Con specifico riferimento alle società capogruppo (c.d. *holding*), per legittimare un'affermazione di responsabilità amministrativa loro o di altre società appartenenti al medesimo gruppo, non è sufficiente *«un generico riferimento al gruppo, ovvero ad un c.d. generale interesse di gruppo»* ma è necessario che alla *«consumazione del reato presupposto concorra almeno una persona fisica che agisca per conto della holding stessa o dell'altra società facente parte del gruppo, perseguendo anche l'interesse di queste ultime».*
In altri termini, nell'ambito dei gruppi d'imprese la responsabilità amministrativa è configurabile non con riferimento a *«un indistinto interesse di gruppo»* ma a *«un coacervo di interessi che trovano semmai nella dinamica del gruppo una attuazione unitaria attraverso la consumazione del reato»*[5]*.*

[3] Cfr. Corte di Cassazione, Sez. IV Pen., 19 maggio 2016, n. 31210.
[4] Cfr. Corte di Cassazione, Sez. IV Pen., 26 febbraio 2019, n. 13583.
[5] Cfr. Corte di Cassazione, Sez. II Pen., 27 settembre 2016, n. 52316.

1.2 Reati presupposto della responsabilità amministrativa

L'ente può essere ritenuto responsabile solo per le fattispecie di reati espressamente indicate nel Decreto 231, che per omogeneità in termini di fattori di rischio esposizione natura possono essere classificate nelle seguenti categorie, precisando che l'elencazione tiene conto delle fattispecie previste alla data di aggiornamento del presente documento:

A) Reati nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24).
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25).

B) Reati nell'ambito della gestione societaria e aziendale:

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis).
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis).
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1).
- Reati societari (art. 25-ter).
- Abusi di mercato (art. 25-sexies).
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25-septies).
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies).
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1).
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies).
- Reati ambientali (art. 25-undecies).
- Impiego di cittadini di paesi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies).
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies).

C) Reati diversi (non riconducibili alle precedenti categorie):

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter).
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater).
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1).
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies).
- Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies).
- Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- Contrabbando (art. 25-sexiesdecies).

1.3 Criteri di imputazione della responsabilità amministrativa

1.3.1 Autore del reato e concorso di persone nel reato

Il comma 1 dell'art. 27 della Costituzione sancisce che *«la responsabilità penale è personale»*: chi commette un reato ne risponde penalmente a titolo personale. A questa responsabilità si associa quella

dell'Ente qualora nel suo interesse o a suo vantaggio sia commesso uno dei reati previsti dal Decreto 231. Ne consegue che l'identificazione di chi ha commesso il reato e la sua posizione in rapporto all'organizzazione dell'Ente sono fattori di valutazione imprescindibili ai fini dell'imputazione del medesimo Ente per illecito amministrativo dipendente da reato.
L'autore del reato, facente parte o riconducibile all'organizzazione dell'Ente, potrebbe avere agito in concorso con altri soggetti estranei alla stessa organizzazione, in tale ipotesi sono applicabili i criteri sanciti dagli articoli 110 e seguenti del Codice penale in materia di concorso di persone nel reato.
Così dispone l'art. 110 c.p. (*Pena per coloro che concorrono nel reato*): *«Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti»*. Nel concorso sono puniti tutti quei soggetti le cui condotte hanno contribuito, con effetto causale, a realizzare il fatto.
Gli elementi costitutivi della fattispecie **concorso di persone nel reato** sono:

a) la pluralità di agenti;
b) la commissione di un reato;
c) il contributo causale di ciascun partecipante;
d) la volontà di cooperare nella commissione del reato (dolo).

Soggetto attivo del reato è colui che lo compie, come tale definibile anche **soggetto agente**. In relazione al soggetto agente, i reati sono distinguibili in **reati comuni** e **reati propri**: i reati comuni sono quelli che possono essere commessi da "chiunque", la condotta illecita è attuabile da tutti, ossia non richiedono particolari qualifiche del soggetto agente.
Nei reati propri, invece, il soggetto agente deve avere un particolare ***status*** per commettere il reato, per esempio i reati di: concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.), possono essere commessi solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. E la persona che può commettere il reato proprio, perché in possesso dello *status* indicato dalla norma, è chiamata ***intraneus***, il soggetto che eventualmente concorre con questo nella commissione del reato proprio è definito ***extraneus***.
All'interno della categoria dei reati propri sono distinguibili le sottocategorie di **reati propri esclusivi** e **reati propri non esclusivi.** La fattispecie del reato proprio esclusivo si realizza solo se chi agisce possiede un particolare qualifica soggettiva (*intraneus*), vale a dire che se il soggetto agente non avesse avuto quella specifica qualifica non sarebbe stato punibile per alcun reato.
Il reato proprio non esclusivo, invece, è configurabile come reato comune, la qualifica soggettiva dell'agente determina un mutamento del titolo del reato, a prescindere dalla consapevolezza o meno di tale qualità da parte dell'***extraneus***. Per esempio: il "peculato" è un illecito che se commesso da chi non possiede una specifica qualifica soggettiva configura la diversa fattispecie di "appropriazione indebita".

Il **reato proprio** può essere commesso solo dall'*intraneus*, tuttavia è possibile che alla sua commissione partecipi anche un altro soggetto: l'*extraneus*, in tal caso, per la sua responsabilità penale del fatto, è necessario che quest'ultimo sia consapevole della qualifica soggettiva del primo, diversamente si è in presenza di carenza di dolo.
Ciò posto, al ricorrere degli elementi di cui sopra, l'*extraneus* è responsabile penalmente sia nell'ipotesi di reato proprio esclusivo (**in concorso** con l'*intraneus*), sia nel caso di commissione di un reato proprio non esclusivo, nel quale mancando la qualifica dell'*intraneus* configura un reato comune.
Specificamente, se il fatto è riconducibile ad un reato proprio esclusivo, l'*extraneus* non sarà ritenuto penalmente responsabile qualora manchi la sua consapevolezza circa la qualifica soggettiva dell'*intraneus*, poiché tale qualifica è costitutiva della fattispecie di reato proprio esclusivo. Se invece il concorso dell'*extraneus* nell'illecito riguarda un reato proprio non esclusivo, l'assenza della sua

consapevolezza circa le qualità soggettive dell'*intraneus* non è sufficiente ad escluderne la responsabilità, tenuto conto delle prescrizioni di cui all'art. 117 c.p. (*Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti*), che recita: *«Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena»*.
Vale a dire, nell'ipotesi di concorso nel reato proprio non esclusivo, tutti i concorrenti rispondono di reato proprio anche in assenza della consapevolezza sulle qualità soggettive dell'*intraneus* costituenti titolo per l'incriminazione, e se il reato proprio è più grave del corrispondente reato comune e nel soggetto manca la consapevolezza sulle qualità dell'*intraneus* si potrà ottenere una diminuzione della pena.

Nell'ambito della **responsabilità concorsuale**, assume rilievo la **responsabilità dell'Ente** per illecito amministrativo dipendente da reato qualora un componente della sua organizzazione (apicale o sottoposto ad altrui direzione o vigilanza) fornisca consapevolmente un contributo causale alla realizzazione di uno dei reati presupposto, anche se il soggetto agente è estraneo alla medesima organizzazione. Ferme restando le peculiarità di cui sopra a proposito dei reati propri esclusivi e non esclusivi, in particolare la consapevolezza dell'*extraneus* in merito alla qualifica soggettiva dell'*intraneus,* riepilogabili come segue:

a) <u>reato proprio esclusivo</u>: la responsabilità concorsuale dell'*extraneus*, ex art. 110 c.p., può sussistere qualora questi sia consapevole della qualifica soggettiva dell'*intraneus*, quale autore della condotta illecita. Per esempio: i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 25 del Decreto 231 (*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*) possono essere commessi solo da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, taluni reati di cui all'art. 25-ter (*Reati societari*) possono essere commessi solo da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e da chi esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei citati soggetti;
b) <u>reato proprio non esclusivo</u>: anche se nell'*extraneus* è assente la consapevolezza della qualità soggettiva dell'*intraneus*, non si può escluderne la responsabilità concorsuale, che in tal caso sarà di natura oggettiva ex art. 117 c.p.

1.3.2 Reati in concorso e reati in associazione

Tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti collettivi sono compresi anche i reati associativi (art. 416 c.p. – *Associazione per delinquere*, art. 416-bis c.p. – *Associazione per delinquere di stampo mafioso*). Al riguardo, ed in aggiunta a quanto sopra esposto, vale evidenziare quali sono le differenze che caratterizzano i reati in concorso da quelli in associazione.
Le caratteristiche del concorso di persone nel reato sono già trattate in precedenza, con specifico richiamo delle prescrizioni di cui all'art. 110 c.p. e degli elementi che costituiscono la fattispecie concorsuale.
Il **reato associativo**, invece, si caratterizza per tre fondamentali elementi[6]:

a) un vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
b) l'indeterminatezza del programma criminoso, che distingue tali reati dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato. L'indeterminatezza non viene meno per il solo fatto che l'associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un determinato tipo o natura, poiché attiene al numero, alle modalità e ai tempi di realizzazione del programma;
c) esistenza di una struttura organizzativa, anche minima, ma idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi.

Nel **concorso di persone** nel reato l'accordo criminoso avviene in via meramente occasionale: due o più soggetti s'incontrano ed occasionalmente si accordano per commettere uno o più reati ben individuati

[6] Cfr. Corte di Cassazione, Sez. VI Pen., 16 aprile 2013, n. 19783.

dopodiché, conclusane la realizzazione, l'accordo tra i correi si esaurisce facendo venir meno "l'allarme sociale". Nello specifico, l'accordo criminoso è fine a sé stesso, o meglio, alla realizzazione di uno o più reati che possono essere in continuazione tra loro.
Nell'associazione per delinquere, invece, tre o più soggetti si accordano per dar vita a un'entità stabile e duratura diretta alla commissione di una pluralità indeterminata di reati, e dopo la realizzazione di uno o più delitti attuativi del programma criminoso i membri del sodalizio restano uniti per proseguire con l'ulteriore attuazione del detto programma.
Il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. è definibile come "reato di pericolo", perché costituisce una minaccia per la collettività e per l'ordine pubblico. **Ne consegue che il reato è punibile per il solo fatto dell'accordo criminoso.**
L'accordo tra più soggetti per commettere uno o più reati è elemento comune alla fattispecie associativa ed a quella concorsuale, ma in quest'ultima ipotesi ad esso deve conseguire la concreta realizzazione del reato, quanto meno a livello di tentativo, secondo le previsioni dell'art. 115 c.p., comma 1 (*Accordo per commettere un reato. Istigazione*), il quale sancisce: *"Salvo che la legge disponga altrimenti [c.p. 304, 305, 306, 322, 416, 548; c.p.m.p. 178, 212; c.p.m.g. 89], qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo. Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza [c.p. 202, 215, 229].*
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato [c.p. 302, 322, 415, 548; c.p.m.p. 78, 98, 212; c.p.m.g. 70], se l'istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.
Qualora l'istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza."

1.3.3 Criteri di imputazione oggettiva

In base ai criteri di imputazione oggettiva, l'Ente risponde della responsabilità amministrativa se il reato è stato commesso da un soggetto funzionalmente legato ad esso, e nell'interesse o a vantaggio del medesimo Ente. Tale ultima condizione sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'Ente, e quest'ultimo aveva un interesse al compimento della condotta illecita, o ancora, per effetto del reato, ha conseguito un'effettiva utilità (vantaggio), non necessariamente di natura economica.
Di contro, l'Ente non risponde se il reato è stato commesso nell'interesse esclusivo del soggetto agente o di terzi.
Gli autori del reato dal quale può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente possono essere:

a) **Apicali**: soggetti con potere di amministrazione, gestione e direzione dell'Ente. Rientrano in tale categoria gli amministratori, i direttori generali, i rappresentanti legali, i direttori di divisione o di stabilimento, nonché tutti coloro che esercitano, anche solo di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale. Possono essere considerati "apicali" anche i responsabili di area/funzione/settore;
b) **Sottoposti ad altrui direzione**: soggetti subordinati e/o sottoposti alla direzione, vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i dipendenti dell'Ente e tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'Ente stesso, inclusi i collaboratori esterni.

I criteri di imputazione oggettiva dell'Ente si articolano in modo differenziato, a seconda che il reato sia commesso da un apicale o da un soggetto subordinato:

- se il reato è commesso da un **soggetto apicale**, in relazione alla "compenetrazione organica" tra questi e l'Ente, si presume che l'illecito sia riconducibile ad una politica dello stesso Ente, o almeno a carenze organizzative, per tale motivo è l'Ente che deve dimostrare la sua estraneità al fatto illecito, oppure che il modello organizzativo adottato è stato aggirato in modo fraudolento;
- se invece il reato è commesso da un **soggetto sottoposto ad altrui direzione**, la responsabilità amministrativa dell'Ente è riconducibile all'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da

parte degli apicali. In tal caso si verifica un'inversione dell'onere della prova, ossia è il PM che deve dimostrare il verificarsi di tale inosservanza.

1.3.4 Criteri di imputazione soggettiva

I criteri di imputazione soggettiva dell'Ente attengono all'elemento "colpa", per essere ritenuto responsabile di un illecito amministrativo dipendente da reato, all'Ente deve essere ascritta una "colpa in organizzazione", ossia la sussistenza di carenze organizzative che hanno favorito o agevolato la commissione del reato.
In altri termini, l'Ente è imputabile per la responsabilità amministrativa perché non ha adottato o non ha efficacemente attuato standard di gestione e controllo idonei e adeguati alle sue modalità operative.

1.4 Le sanzioni

Nel Decreto 231, il "capitolo" delle sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato è piuttosto articolato, queste vi sono indicate nella Sez. II, dall'art. 9 all'art. 23. Ai fini del presente Modello si richiamano di seguito gli elementi più importanti.

Per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato l'art. 9, comma 1, del Decreto prevede le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzioni pecuniarie;
b) sanzioni interdittive;
c) confisca;
d) pubblicazione della sentenza.

Le **sanzioni pecuniarie**, cita l'art. 10 del Decreto 231, sono applicate sempre, e per le stesse vige il sistema delle "quote", che vanno dal minimo di cento al massimo di mille.
L'importo di una "quota" va dal minimo di € 258,23 al massimo di € 1.549,37; ne consegue che le sanzioni pecuniarie applicabili sono contenute nell'intervallo tra il minimo di € 25.823 ed il massimo di € 1.549.370.
Il comma 2 dell'art. 11 del Decreto stabilisce che «*l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione*».
Nell'art. 12 del Decreto sono comunque previsti taluni casi di riduzione della sanzione pecuniaria, che in ogni caso non può essere inferiore a € 10.329,14.

In ordine alle **sanzioni interdittive**, l'art. 9, comma 2, indica le seguenti:

a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) divieto di contrarre con la pubblica Gestione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per le sanzioni interdittive, l'art. 14 del Decreto sancisce quanto segue:
Comma 1: *«Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso».*
Comma 2: *«Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività».*

Comma 3: *«Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente».*
Comma 4: *«L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata*».
Le sanzioni interdittive non sono applicate se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (art. 17, lett. a), b) e c) del Decreto 231):

a) l'Ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è adoperato efficacemente in tal senso;
b) l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato con l'adozione e l'attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
c) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca[7].

La **confisca del prezzo o del profitto del reato** è sempre disposta nei confronti dell'Ente con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
Qualora non sia possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la medesima può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca per equivalente).

La **pubblicazione della sentenza di condanna** può essere disposta dal giudice quando nei confronti dell'Ente è applicata una sanzione interdittiva, con tale misura l'immagine pubblica dell'Ente può risultarne gravemente danneggiata.
La pubblicazione è eseguita a spese dell'Ente ed a cura della cancelleria del giudice, su uno o più giornali, per estratto o per intero, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente medesimo ha la sede principale.

1.4.1 Altri aspetti del regime sanzionatorio

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto 231 sono **principali e non accessorie**, possono quindi formare oggetto di definizione concordata. Il regime sanzionatorio in materia di illeciti amministrativi dipendenti da reati contempla: le sanzioni pecuniarie, quelle interdittive, la confisca del profitto (anche per equivalente) e la pubblicazione della sentenza. Le prime tre categorie sono "sanzioni principali", perché applicabili autonomamente, mentre la pubblicazione della sentenza è "sanzione accessoria", ossia si affianca alle sanzioni di natura interdittiva, non condividendone comunque la natura, tant'è che nel Decreto 231 tale sanzione ha un'autonoma disciplina (art. 18 Decreto 231).
Le sanzioni pecuniarie sono applicate sempre, le sanzioni interdittive si applicano invece in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, ed in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 13, co. 1, del Decreto 231 il giudice ha l'obbligo e non la facoltà di disporne l'applicazione. Il comma 2 del detto articolo, inoltre, sancisce che la durata di tali sanzioni può variare dal minimo di tre mesi al massimo di due anni, e il comma 3 prescrive che non si applicano se l'autore del reato ha agito nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato alcun vantaggio oppure ne ha tratto un vantaggio minimo, o ancora se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
Ad evidenza, le sanzioni interdittive, relativamente al tipo applicato, possono sia bloccare l'attività dell'Ente sia condizionarne l'operatività, limitando la sua capacità giuridica o sottraendogli risorse finanziarie.
Il principio di diritto in base al quale le sanzioni interdittive possono formare oggetto di definizione concordata (c.d. patteggiamento) è contenuto nella sentenza n. 45472/2016 della Corte di Cassazione,

[7] Riguardo la non applicabilità delle sanzioni interdittive al ricorrere di talune condizioni, vale segnalare che con la sentenza n. 42503 del 16 ottobre 2013 la Corte di Cassazione ha decretato che a seguito della commissione del delitto di lesioni aggravate dalla violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.) le sanzioni interdittive devono essere applicate obbligatoriamente.

che al riguardo argomenta: *«[…] il rapporto negoziale intercorso tra le parti, infatti, preclude al giudice di applicare una sanzione diversa da quella concordata, in quanto la modifica in peius del trattamento sanzionatorio, sia pure nei limiti della misura legale, altera i termini dell'accordo e incide sul consenso prestato».*[8]

1.5 Delitti tentati

L'art. 26 del Decreto 231 prescrive che: *"Le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.*
L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento."
Pertanto, secondo il comma 2 del citato articolo, l'Ente non è soggetto a sanzioni quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.
In altri termini, la volontarietà dell'Ente di impedire possibili condotte illecite risiede nell'adozione ed attuazione di corrette procedure e/o protocolli all'interno di tutti i suoi processi. Procedure e/o protocolli finalizzati a definire e condizionare la correttezza dei comportanti di coloro che compongono e collaborano con l'organizzazione del medesimo Ente, ovvero i soggetti interni ed esterni all'organizzazione.
Relativamente ai delitti tentati valgono le seguenti considerazioni: l'attuale sistema non prevede sanzioni penali solo per chi commette un reato (**reato consumato**), ma è specificamente previsto che è punito anche chi "tenta" di commettere un delitto (**delitto tentato**). Ossia, **è punito sia chi commette un reato sia chi tenta di commetterlo.**
Il reato è consumato quando è compiuta l'azione o quando l'evento si verifica. Vale a dire, in talune circostanze la sola azione od omissione è sufficiente alla consumazione del reato (es.: omissione di soccorso, art. 593 c.p.), mentre in altre è necessario il verificarsi dell'evento (es.: l'omicidio si perfeziona con il verificarsi dell'evento morte).
Il delitto tentato è disciplinato dall'art. 56 c.p., e secondo la norma il tentativo ricorre quando qualcuno compie **atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto**. Chi pone in essere un tentativo di delitto è punito, nella maggior parte dei casi, con la pena stabilita per il delitto stesso diminuita da un terzo a due terzi.
Nell'esempio dell'omicidio, se l'evento morte non si verifica il colpevole deve comunque rispondere di tentato omicidio, perché ha posto in essere uno o più atti idonei diretti in modo non equivoco ad uccidere una persona.
Riguardo alla sussistenza del tentativo di un delitto, la dottrina ha approfondito ed approfondisce tuttora il significato della locuzione "atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto ": numerose sono le teorie che tentano di dare un significato universalmente applicabile a tale definizione.
Secondo quella più classica, e forse la più accreditata, il tentativo ricorre quando, oltre a non esserci consumazione del delitto, vi è la compresenza della idoneità degli atti (**atti idonei**) e della univocità degli atti (**atti non equivoci**) posti in essere dal reo.

1.6 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del Decreto 231, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati – rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti – commessi all'estero.
I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono i seguenti:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

[8] Cfr. Corte di Cassazione, Sez. III Pen., 08 giugno 2016, n. 45472.

- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p., in tema di applicabilità della legge italiana per i reati commessi all'estero;
- nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.7 Accertamento dell'illecito

La responsabilità amministrativa da reato è accertata nell'ambito di un procedimento penale. L'art. 36 del Decreto 231 prevede che *"La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende".*

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente. Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del Decreto 231 che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente a carico dell'ente per l'illecito amministrativo. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale che provvede a nominare il difensore, salvo che lo stesso rappresentante legale sia imputato per il medesimo reato da cui dipende l'illecito amministrativo. In tal caso, ente e rappresentante legale devono nominare due diversi difensori.

2. Linee Guida predisposte dalle Associazioni di categoria, best practice e altre Linee Guida

L'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2001 prevede «*I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati*».

Nella predisposizione del Modello, la Società si è principalmente ispirata:

- alle Linee Guida della Regione Veneto di cui alla DGR n. 2120/2015 e s.m.i.;
- alle Linee Guida di Confindustria;
- alle *best practice* relative alle diverse aree di attività.

3. Estensione dei principi del Modello

La Società ha predisposto e mantiene:

- il Codice Etico,
- il Codice Disciplinare,
- il Manuale della Qualità contenente la descrizione dei processi lavorativi e le correlate procedure operative che, insieme alle procedure di audit interno, concorrono a definire il "Sistema di Gestione della Qualità", certificato secondo la normativa volontaria ISO 9001:2015, integrato con le procedure necessarie per l'esercizio del controllo sulle attività individuate come "sensibili" alla possibile commissione dei reati indicati nel Decreto;
- la raccolta dei documenti che contengono ed illustrano le politiche adottate, relativamente alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro, alla gestione ambientale, al Modello organizzativo 231.

SEZIONE II

LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA FUNZIONE

2. La costruzione del Modello

1.1 La funzione del Modello

La Società, nello svolgimento delle proprie attività, vuole affermare e diffondere una cultura basata:
- sulla **legalità:** nessun comportamento illecito, anche se realizzato nell'interesse o a vantaggio di 541 Consulting s.r.l. può ritenersi in linea con la politica adottata dalla stessa;
- sul **controllo**, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

Il raggiungimento di dette finalità si concretizza attraverso un sistema di principi, procedure organizzative, gestionali e di controllo e disposizioni che generano il Modello che la Società ha predisposto e adottato.
Obiettivi del Modello sono:

- sensibilizzare tutti coloro che collaborano a vario titolo con la Società (amministratori, dipendenti, collaboratori esterni, partner, fornitori, ecc.), richiedendo ad essi, nell'ambito delle attività svolte per conto e nell'interesse del medesimo, di adottare sempre e comunque comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio scopo sociale, e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto;
- determinare nei predetti soggetti la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite da 541 Consulting in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano all'Ente di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla loro direzione e/o vigilanza che comportino la responsabilità amministrativa della medesima;
- consentire all'Ente, grazie a una azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio di reato, di intervenire tempestivamente al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi, nonché sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;
- garantire la propria integrità, adempiendo compiutamente agli obblighi previsti dall'art. 6 del Decreto;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività sociali;
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore dell'illecito che la commissione di un eventuale illecito è fortemente condannata e contraria – oltre che alle disposizioni di legge – sia ai principi etici ai quali la Società intende attenersi sia agli interessi della stessa anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio.

2.1 Composizione del Modello

Per la sua stessa essenza, il Modello non è individuabile in un unico documento ma è composto da un'articolata serie di documenti la cui complementarità è finalizzata a rendere "adottato ed efficacemente attuato" lo stesso, in tal senso sono idealmente identificabili due distinte parti.

(i) la **Parte Generale**, composta da:
   a. Codice Etico,
   b. il presente Documento Descrittivo;
   c. Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

(ii) la **Parte Speciale**, che integrando i contenuti della Parte Generale si compone di:
   a. Documento di analisi dei rischi di reato (**Allegato n. 1 al presente documento**);
   b. Codice Disciplinare;

c. Dossier Governance per la raccolta delle comunicazioni – sia interne sia esterne – riguardanti la diffusione del Modello, l'attività di formazione del personale effettuata, gli aggiornamenti apportati al Modello nel corso del tempo;
d. Manuale della Qualità contenente la declinazione dell'organigramma, dei processi, delle procedure e il sistema di audit interno, secondo lo standard ISO 9001:2015, integrato con le procedure di prevenzione ex d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
e. Regolamenti interni e Procedure operative;
f. Libro delle adunanze dell'OdV, per la raccolta della documentazione riguardante l'attività di vigilanza svolta.

2.2 Rapporto tra Modello e Codice Disciplinare

La Società, ai fini di una adeguata prevenzione di rischi di reato deve, [oltre alla necessaria sensibilizzazione dei propri collaboratori (dipendenti, docenti, fornitori)] individuare e rappresentare espressamente misure deterrenti idonee a scoraggiare condotte illecite dei singoli, anche in forma di tentativo, la cui responsabilità potrebbe essere addossata alla Società stessa.
Il Codice disciplinare, pertanto, oltre a identificare obblighi e divieti in capo ai vari livelli aziendali, sia interni che esterni, rappresenta le sanzioni disciplinari e contrattuali che possono essere adottate in caso di violazioni.
In tal modo, la Società adempie alla previsione di cui all'art. 6 comma 2 lett. e) del D.lgs. 231/01, dove si si prevede la necessità di introdurre "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".
Il Codice disciplinare fornisce anche indicazioni relative alla gradualità delle sanzioni, ai doveri (ed alle modalità) di segnalazione di condotte potenzialmente illecite nonché alle corrette modalità di relazione con la Pubblica Amministrazione, definendo dettagliatamente limiti e divieti.
Il Regolamento Disciplinare rappresenta una specificazione di dettaglio del Codice Disciplinare per quanto riguarda obblighi e divieti in capo a dipendenti ed ai docenti e per la cui maggiore comprensione si rinvia al Codice Disciplinare.

3. Organismo di Vigilanza

3.1 Funzioni e poteri

L'Organismo di Vigilanza (OdV) dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni della Società, poteri che devono essere esercitati per svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste dal presente Modello e dalle norme di attuazione del medesimo, al fine di assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso Modello, secondo quanto stabilisce l'art. 6 del Decreto, nonché del Codice Etico adottato.
Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della Società. L'attività di verifica e di controllo svolta dall'Organismo è, infatti, strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del Modello e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali attribuite agli organi della medesima.
In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- disciplinare il proprio funzionamento con l'introduzione di un regolamento delle pertinenti attività che deve prevedere: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali. Il regolamento è redatto e approvato dallo stesso Organismo di Vigilanza ed è sottoposto al Consiglio di Amministrazione per presa d'atto, che comunque può

richiedere eventuali modifiche a condizione che queste non siano destinate ad influenzare l'attività di vigilanza che l'Organismo deve svolgere;

- vigilare sul funzionamento del Modello, con particolare riguardo alla sua funzione preventiva in ordine alla potenziale commissione dei reati richiamati dal Decreto, evidenziandone la corretta applicazione;
- verificare il rispetto del Modello, delle regole di comportamento contenute nel Codice Etico, dei protocolli di prevenzione e delle procedure previste, rilevando gli eventuali comportamenti difformi che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti tutti i destinatari del medesimo Modello, procedendo secondo quanto in esso è disposto;
- svolgere periodica attività di *audit* e di controllo, di carattere continuativo ed anche a sorpresa se ritenuto necessario, in considerazione dei vari settori di intervento e/o delle tipologie di attività e dei loro punti critici per verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello.

Nello svolgimento di tale attività, l'OdV può:

a) accedere liberamente presso qualsiasi ufficio e unità organizzativa della Società – senza necessità di alcun avviso e/o consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto, da tutto il personale dipendente e dirigente. Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego di accesso agli atti, l'Organismo redige, qualora non concordi con la motivazione opposta, un rapporto da trasmettere al Consiglio di Amministrazione;

b) richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, inerenti alle attività identificate come sensibili al rischio di commissione di reati, agli amministratori, agli organi di controllo, ai collaboratori, ai consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello;

- sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, inclusa l'identificazione, la mappatura e la classificazione delle attività sensibili formulando, ove necessario, al Consiglio di Amministrazione le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza con le unità organizzative e verso gli organi sociali;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, dei contenuti del Decreto, degli impatti della normativa sull'attività della Società e sulle norme comportamentali, nonché iniziative per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza del Modello, prevedendo altresì dei controlli formali sulla frequenza di tali iniziative;
- verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del Decreto, garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante;
- assicurare la conoscenza delle condotte che devono essere segnalate e delle modalità di effettuazione delle segnalazioni. A tal fine, per maggiore chiarezza, l'OdV predispone un elenco di fatti e condotte che, in ogni caso, vanno ad esso riferite;
- fornire a tutti i dipendenti ed ai membri degli organi sociali chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello, e alla corretta interpretazione/applicazione del medesimo, degli standard di controllo, delle relative procedure di attuazione e del Codice Etico;
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa (budget) necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati, con assoluta indipendenza. Tale previsione di spesa, che dovrà garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. L'Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare il Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva;

- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società e proporre le eventuali sanzioni;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto.

Nello svolgimento della propria attività, l'OdV può avvalersi del supporto di unità organizzative e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo. In generale, l'OdV si coordina con le unità organizzative interessate per tutti gli aspetti relativi alla implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello.
Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati dalla Società in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 10 anni.

3.2 Informativa verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito agli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini della migliore efficacia ed effettività dello stesso, nonché delle violazioni del Codice Etico.
Tutti i destinatari del Modello comunicano all'OdV ogni notizia e/o informazione utile ad agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.
In particolare:

- i **Responsabili delle unità organizzative** che operano nell'ambito di attività sensibili devono trasmettere all'OdV, le informazioni concernenti:
  a) le risultanze periodiche dell'attività di controllo svolta dai medesimi, anche su richiesta dello stesso OdV (es.: report riepilogativi dell'attività svolta, note, promemoria, ecc.), in attuazione del Modello e delle indicazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza;
  b) eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili. Tali Responsabili, inoltre, qualora riscontrino aree di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione degli standard di controllo definiti nel Modello, redigono e trasmettono tempestivamente all'OdV una relazione scritta avente come contenuto minimo:
     1. una descrizione sullo stato di attuazione degli standard di controllo sulle attività a rischio di propria competenza;
     2. una descrizione delle attività di verifica effettuate in ordine all'attuazione dei protocolli di prevenzione e/o delle azioni di miglioramento dell'efficacia dagli stessi intraprese;
     3. l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modifiche ai protocolli di prevenzione e alle relative procedure di attuazione;

- le **Funzioni** individuate in accordo con le rispettive attribuzioni organizzative devono comunicare all'OdV, con la necessaria tempestività e tramite nota scritta da inoltrare all'indirizzo del medesimo, ogni informazione riguardante:
  a) l'emissione e/o aggiornamento dei documenti organizzativi;
  b) gli avvicendamenti nella responsabilità delle unità organizzative interessate dalle attività a rischio e l'eventuale aggiornamento del sistema delle deleghe e procure aziendali;
  c) i rapporti predisposti dalle unità organizzative/organi di controllo nell'ambito delle loro attività di verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle prescrizioni del Decreto o delle previsioni del Modello e del Codice Etico;
  d) i procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello, i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni, l'applicazione di sanzioni per violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;

e) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal Decreto e che possano coinvolgere la Società;
f) le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al Decreto, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
g) i rapporti preparati dai responsabili di altre unità organizzative nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
h) le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali di 541 Consulting devono segnalare tempestivamente la commissione o la presunta commissione di reati o il ragionevole pericolo di commissione di cui vengono a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Codice Etico e di quello Disciplinare, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengono a conoscenza;

- partner commerciali, consulenti, collaboratori esterni e gli altri destinatari del Modello esterni all'Ente sono tenuti a una informativa immediata direttamente all'OdV nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante dello stesso una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello, del Codice Etico e di quello Disciplinare.

In proposito, valgono le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute ed i casi in cui è necessario attivarsi;
- le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento devono essere motivate per iscritto.

2.3 Disciplina delle segnalazioni

L'esercizio della facoltà e/o il dovere di informazione e segnalazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico e in quello Disciplinare rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro, sia dipendente sia autonomo.

L'esercizio della facoltà e/o del dovere dell'obbligo di informazione e di segnalazione all'Organo amministrativo e/o all'OdV da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari o all'attuazione nei suoi confronti di atti di ritorsione di qualsiasi genere.

Al fine di consentire ad apicali, "sottoposti" ed altri soggetti interessati ad inoltrare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite o irregolarità, basate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, del Codice etico e di quello disciplinare, di cui siano venuti a conoscenza in relazione alle funzioni svolte, è istituita la casella di posta elettronica odv541@cisei.net per comunicare in modo diretto e riservato con l'OdV. Al riguardo, sul sito internet della Società è presente un apposito *link* di contatto diretto con l'OdV, e l'accesso alla detta casella di posta elettronica è di esclusiva pertinenza dello stesso OdV.

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 179/2017 la Società adotta una specifica procedura per la gestione delle segnalazioni che, oltre al sopracitato canale, prevede un canale di comunicazione alternativo e diretto all'indirizzo nicola.segnalazioni@cisei.net

In particolare, sono adottate misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'Organismo di Vigilanza e/o al Datore di Lavoro informazioni utili alla salvaguardia dell'integrità della Società, finalizzate ad identificare comportamenti difformi da quanto previsto dal Modello, dalle procedure stabilite per la sua efficace attuazione e dalle procedure previste dal sistema dei controlli interni, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del medesimo Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
Eventuali segnalazioni anonime possono essere prese in considerazione e trattate dall'Organismo di Vigilanza nei casi in cui vengano rappresentate in forma dettagliata circostanze rilevanti e tali da imporre prudenzialmente un riscontro circa la loro fondatezza.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretta o indiretta, nei confronti di coloro che effettuino in buona fede segnalazioni all'OdV o al Datore di Lavoro.
La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.
L'eventuale adozione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti di chi effettua le segnalazioni di cui sopra può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
Sono nulli: il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante, il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2013 c.c. (*Mansioni del lavoratore*), nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

In caso di controversie connesse all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa che abbia effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla segnalazione, è onere del Datore di Lavoro dimostrare che si tratta di misure fondate su motivazioni estranee alla segnalazione stessa.
Tutte le segnalazioni sono registrate e conservate a cura dell'OdV o del Datore di Lavoro.

2.4 Informativa dall'Organismo di Vigilanza

In relazione alle funzioni svolte, ai compiti assegnati ed alle attività poste in essere, l'Organismo di Vigilanza riferisce:

- alla chiusura di ogni anno, o comunque nei termini eventualmente richiesti dalla Regione Veneto, con apposita relazione, al Consiglio di Amministrazione. Nella stessa sede l'OdV presenta il Piano delle attività per l'anno successivo;
- in via continuativa, ed ogni qualvolta si renda necessario, al Presidente e/o al Direttore.

2.5 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Nello specifico Regolamento di funzionamento adottato sono indicati i requisiti di competenza, esperienza ed onorabilità richiesti per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza.

SEZIONE III

LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

1. Piano di formazione e comunicazione

Allo scopo di dare efficace attuazione al Modello, la Società ne assicura la corretta divulgazione dei contenuti e dei principi all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

Obiettivo della Società è comunicare i contenuti e i principi del Modello anche ai soggetti che, pur non rivestendo una formale qualifica (es.: dipendente), operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della stessa in forza di rapporti contrattuali o di collaborazione.

Sono **destinatari del Modello** sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della medesima, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5 Decreto), ma anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società.

Fra i destinatari del Modello sono, quindi, annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti esterni e i partner.

Con l'adozione del presente Modello, la Società intende:

- determinare in tutti coloro che operano in suo nome e/o per suo conto nelle attività "sensibili" la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di specifiche sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti - anche nel caso in cui 541 Consulting fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio - sono comunque contrari ai principi etici cui la stessa intende attenersi.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari a cui essa si rivolge. In ogni caso, questa è improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società, siano essi di natura meramente lavorativa o di altro genere.

L'attività di comunicazione e formazione è visionata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere:

- le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello stesso;
- interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del Decreto, sugli impatti della normativa sull'attività dell'Ente e sulle norme comportamentali.

L'attività formativa/informativa in ordine ai contenuti del Modello, del Codice Etico e di quello Disciplinare ha carattere continuativo.

SEZIONE IV

SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONI

1. Principi generali

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare «*idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*».

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare – che per quanto riguarda i soggetti interni all'organizzazione è declinato oltre che nel Codice etico anche in uno specifico **Codice disciplinare** - costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. rispetto alla responsabilità amministrativa da reato degli enti.

Le sanzioni saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e/o dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

Le sanzioni per violazioni alle disposizioni contenute nel Modello sono da intendersi applicabili anche nelle ipotesi di violazione alle disposizioni contenute nel Codice etico e nel Codice disciplinare.

Il sistema disciplinare definito, per gli scopi del presente Modello, è parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal collaboratore, sia esso interno o esterno.

L'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione e svolti gli opportuni accertamenti, formula una proposta in merito ai provvedimenti da adottare e comunica la propria valutazione agli organi aziendali competenti in base al sistema disciplinare, che si pronunceranno in merito all'eventuale adozione e/o modifica delle misure proposte dall'Organismo di Vigilanza, attivando le funzioni aziendali/unità organizzative di volta in volta competenti in ordine all'effettiva applicazione delle misure.

1.1 Ipotesi di violazioni del modello

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito alcune ipotesi di violazioni del modello, specificando che si considerano violazioni anche le condotte omissive:

- porre in essere azioni o tenere comportamenti difformi o in contrasto alle prescrizioni del Modello, alle norme in esso richiamate, nonché alle Istruzioni Operative impartite;
- porre in essere azioni o tenere comportamenti non conformi o contrari ai principi contenuti nel Codice etico e nel Codice disciplinare della Società;
- in generale, porre in essere azioni o tenere comportamenti in contrasto con le leggi ed i regolamenti vigenti;
- omettere azioni o comportamenti prescritti dal Modello, dal Codice etico, dal Codice disciplinare adottati, e dalle Istruzioni Operative impartite;
- tollerare prassi lavorative che comportino rischi per la salute e sicurezza del lavoro, e per l'ambiente.

2. Articolazione delle sanzioni

In generale, un sistema sanzionatorio, per essere efficace, deve articolare le sanzioni graduandole in base alla gravità dei comportamenti da perseguire; nello specifico delle sanzioni da applicare in conseguenza delle violazioni del Modello e/o del Codice Etico è anche necessario discriminare i soggetti protagonisti di tali violazioni.

Pertanto, nel richiamare esplicitamente i contenuti del Codice etico, si indicano di seguito le misure sanzionatorie articolate per soggetti.

2.1 Sanzioni per i dipendenti

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello, nel Codice etico, nel Codice disciplinare e nelle Istruzioni Operative sono da intendersi illeciti disciplinari. Tali regole comportamentali sono formalmente dichiarate vincolanti per tutti i lavoratori, e la loro violazione comporta l'irrogazione di sanzioni graduate in base alla gravità della violazione stessa, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori) e/o di eventuali normative speciali applicabili.

In relazione alla tipologia delle sanzioni si fa specifico riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente, ovvero alle previsioni di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile alla Società, nonché a quelle del Regolamento disciplinare opportunamente pubblicizzato in ambito aziendale.
Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità. Il sistema disciplinare è costantemente monitorato dal Presidente del C.D. e dall'OdV.

2.2 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello, del Codice etico e di quello disciplinare da parte di Amministratori della Società, l'OdV informerà il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa nonché dallo Statuto sociale.
Nell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio a giudizio di Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, gli altri Amministratori procederanno alla convocazione dell'Assemblea per deliberare in merito all'eventuale revoca del mandato.

2.3 Misure nei confronti del Socio

In caso di condotte da parte del Socio tali da poter implicare coinvolgimenti della Società in contestazioni di reati inerenti il presente Modello, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, dallo Statuto Sociale.
Se la violazione è invece rilevata dall'Organo Amministrativo, lo stesso agirà in analoga maniera informando l'OdV.

2.4 Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori esterni o da Partner che violi o sia in contrasto con i principi e le linee di condotta indicate dal Modello, dal Codice etico e da quello disciplinare, e tale da costituire rischio di commissione di reato sanzionabile ai sensi del Decreto, potrà determinare, mediante l'attivazione di opportune clausole, la sospensione del rapporto contrattuale e delle attività conseguenti, nonché l'applicazione di eventuali penali conseguenti alla sospensione dell'attività, fino a giungere alla risoluzione del contratto e fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivi un danno concreto alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure sanzionatorie previste dal Decreto.
L'Organo amministrativo, se del caso con il supporto dell'OdV, curerà l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o, più in generale, negli accordi con i Collaboratori e Partner, delle succitate specifiche clausole contrattuali.

2.5 Tutela dei segnalanti

Il sistema disciplinare è attivato nei confronti di chiunque ponga in essere atti ritorsivi o discriminatori, sia diretti che indiretti, verso chi effettua in buona fede segnalazioni all'OdV o al Datore di Lavoro, per motivi connessi in modo diretto o indiretto alla segnalazione stessa.
È sanzionato chiunque viola le misure poste a tutela del segnalante, nonché chi con dolo o colpa grave effettua segnalazioni che si rivelano infondate.

SEZIONE V

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Principi generali di controllo interno

Del "controllo interno" sono riscontrabili diverse definizioni, tutte orientate a evidenziare che il controllo interno configura un'attività di prevenzione, di monitoraggio e di valutazione dei rischi con il fine di sensibilizzare gli organi di governance sull'opportunità di evitare eventi dannosi, come il rischio di perdite, di incuria, di frode patrimoniale, di false comunicazioni sociali, eccetera.
Secondo la definizione maggiormente condivisa, il controllo interno si configura come sistema rappresentato da un complesso di elementi e di organi e/o soggetti diversi (es.: Consiglio di Amministrazione, Datore di Lavoro, Direttore, Delegato di funzioni ed altri soggetti della struttura aziendale) coordinati per lo svolgimento di un processo, che si prefigge di fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza delle attività operative;
- salvaguardia del patrimonio aziendale;
- attendibilità delle informazioni di bilancio (*reporting* economico/finanziario);
- conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

541 Consulting adotta procedure e/o protocolli per regolamentare le diverse attività; tali procedure sono illustrate ai dipendenti mediante appositi prospetti e/o mediante attività formative interne.
Per ciascuna procedura operativa è identificata la figura responsabile della sua applicazione, nonché della redazione di eventuali modifiche e/o integrazioni da sottoporre all'approvazione degli organi di vertice per la definitiva formalizzazione.
Il compito di vigilare sulla continua e corretta applicazione delle procedure operative è affidato agli Organi sociali preposti ed ai responsabili delle singole aree o funzioni, e nel corso delle periodiche verifiche all'Organismo di Vigilanza.

Le diverse responsabilità funzionali ed i poteri di rappresentanza sono esplicitati e opportunamente distribuiti per evitare sovrapposizioni o concentrazioni operative di attività critiche su un unico soggetto, ossia le attività devono essere separate.
Tutte le operazioni significative, sia di natura gestionale che finanziaria, devono essere eseguite solo dopo appropriata autorizzazione degli Organi sociali e/o dei responsabili di area o funzione in relazione a compiti e funzioni attribuite.

2. Obiettivi del sistema di controllo interno

I sopra elencati obiettivi sono di carattere generale e riferibili all'insieme dei processi di controllo, per evitare inutili e costose duplicazioni è necessario che gli stessi siano declinati in obiettivi particolari, anche al fine di meglio orientare l'azione di controllo. In tal senso, si elencano di seguito gli obiettivi particolari collegati a quelli generali, ferme restando le interconnessioni che caratterizzano questi ultimi:

- **Efficacia ed efficienza delle attività operative**:

a) razionalizzazione dei tempi di attesa delle diverse operazioni gestionali;
b) minimizzazione dei costi in relazione alle attività che non creano valore aggiunto e agli sprechi;
c) massimizzazione della qualità e delle attività a valore aggiunto;
d) attenta, adeguata e idonea gestione dei rischi.

- **Salvaguardia del patrimonio aziendale**:

a) analisi dei rischi di natura patrimoniale connessi ad operazioni, lecite o illecite, rilevanti per il mantenimento dell'integrità del patrimonio, esempio: scelte di indebitamento nei confronti di

banche o di terzi a titolo di credito, malversazioni, possibili frodi per appropriazione indebita, eccetera;

b) previsione di un grado di rischiosità tale da non pregiudicare l'autonomia e la durabilità della Società.

- **Attendibilità delle informazioni di bilancio:**

a) capacità di produrre informazioni precise che riflettano l'effettiva realtà delle operazioni compiute;

b) accertamento della presenza di un sistema informativo basato su informazioni, quantitative e qualitative, complete in relazione ai fabbisogni espressi; accurate (esattezza dei calcoli e delle registrazioni); adeguatamente classificate e tempificate (modalità di rappresentazione delle misure e definizione degli intervalli temporali di osservazione dei fenomeni); correttamente imputate (esattezza dei calcoli per l'inserimento dei valori in contabilità); conformi alle norme (rispetto di principi contabili e/o della normativa specifica); fondate su corretti processi di rilevazione contabile.

- **Conformità alle leggi ed ai regolamenti**: in ordine alle decisioni assunte ed alle azioni poste in essere, il controllo assolve alla funzione di garanzia del rispetto di norme giuridiche e fiscali, di principi e raccomandazioni, di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente, di deontologia professionale, di eventuali codici di disciplina applicabili all'Ente, di regole e di procedure.

3. Sistemi di gestione e politiche attuate

541 Consulting è accreditato dalla Regione Veneto per la Formazione Continua e la Formazione Superiore, ai sensi della L.R. 9 agosto 2002 (N. iscrizione A0661 e codice ente n.5078)
Inoltre, è dotato di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato IMQ..
I punti qualificanti la politica della qualità attuata dalla Società sono espressi in uno specifico documento, reso disponibile per chiunque sul sito internet della stessa.

Per quanto riguarda la **qualità**, adotta e attua la seguente politica:
Soddisfazione degli utenti: alla conclusione di ogni servizio è consegnato all'utente un questionario contenente le domande sugli aspetti più significativi del servizio svolto. L'utente può rispondere in forma anonima, e se lo ritiene opportuno può formulare le sue considerazioni sugli aspetti di forza e/o sulle criticità rilevate.
I dati così raccolti sono periodicamente analizzati per individuare i punti di forza e di debolezza, ma anche per apportare le modifiche ritenute necessarie all'adeguata erogazione del servizio.
Gestione delle proposte, segnalazioni e reclami: è garantita la possibilità di presentare reclami o segnalazioni a seguito di disservizi, atti o comportamenti che abbiano negato o limitato la fruibilità delle prestazioni o comunque creato una situazione di non soddisfazione. In tal senso si assicura la partecipazione attiva del cliente/utente con la raccolta e l'analisi delle segnalazioni e/o reclami presentati da qualsiasi soggetto fruitore dei servizi erogati.
La descritta procedura è avviata con la compilazione dell'apposito modulo di segnalazione/reclamo disponibile presso le unità operative territoriali.
Informativa per la Privacy: costante impegno al rispetto delle norme di cui al Regolamento UE 679/2016 e relativa normativa nazionale di riferimento in materia di trattamento dei dati personali. L'informativa sulla privacy è adeguatamente pubblicizzata sul sito istituzionale.

Politica della sicurezza

La Società adempie a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, promuove tra i propri dipendenti, ed eventualmente anche tra gli utenti dei servizi, la diffusione della

sicurezza e della prevenzione sul lavoro, consapevole dell'importanza che rivestono sensibilizzazione e responsabilizzazione in tale ambito.

Politica per l'ambiente
La Società, per l'attività svolta, non adotta un Sistema di Gestione Ambientale; tuttavia, adotta le buone prassi di riferimento per garantire la tutela dell'ambiente.

SEZIONE VI

ASSETTO DI GOVERNANCE, ORGANIGRAMMA AZIENDALE E MAPPATURA AREE/ATTIVITA'

1. Assetto di Governance

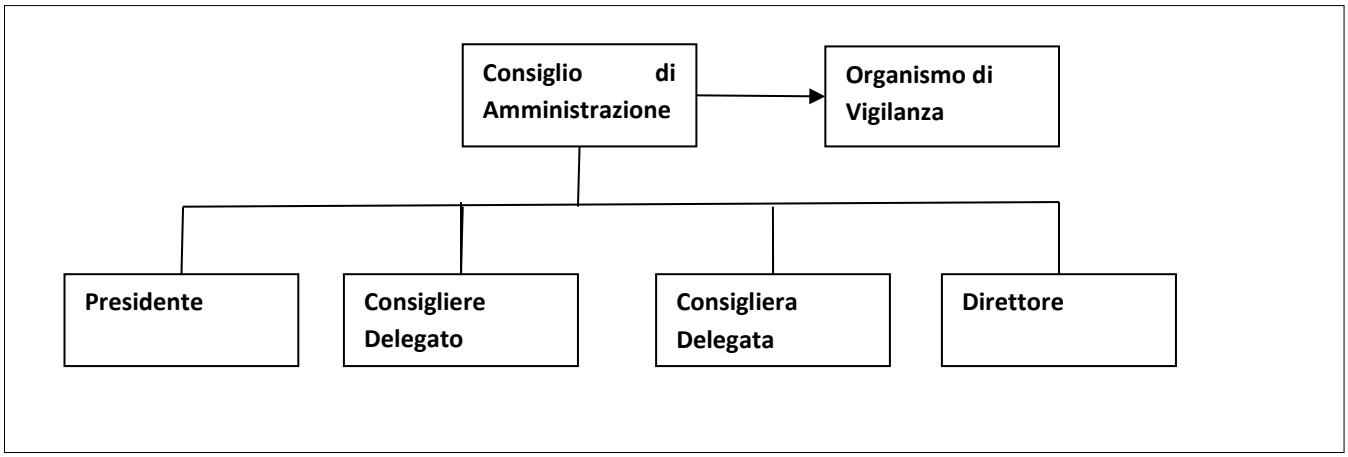

Nello statuto della Società è indicato l'assetto della governance adottato. Relativamente ai meccanismi di funzionamento del sistema dei controlli interni ed alla sua articolazione, soprattutto con riferimento alla possibile esposizione della Società ai rischi di reato, è necessario identificare le modalità di esercizio dei poteri attribuiti agli organi sociali. A tal fine, si riporta di seguito una sintetica descrizione dei poteri, dei compiti e delle funzioni che i detti organi devono/possono esercitare e svolgere.

Organi sociali

Statutariamente sono previsti i seguenti organi sociali:

- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente.

Come risulta dalla Visura Camerale del 20.04.22 (all. 4), Il **Consiglio di Amministrazione** è composto dal Presidente e due Consiglieri Delegati.

Gli Amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e dei patti sociali.

Sono in ogni caso di competenza dell'organismo amministrativo la redazione del bilancio, dei progetti di fusione/scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 c.c.
In particolare:

Al Presidente del Consiglio di amministrazione, sig. Passarella Francesco:

1. spetta la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio;
2. è affidato l'incarico di seguire il settore amministrativo e finanziario della società attribuendogli in particolare i seguenti poteri:
- tutti i poteri di ordinaria amministrazione, in particolare a titolo meramente esemplificativo:
- richiedere, negoziare e sottoscrivere aperture di linee di credito presso istituti di credito aderenti al sistema bancario, contratti di deposito, di anticipazione e di sconto, nonché mutui ipotecari e non e finanziamenti accettando il sottoscrivendo condizioni e garanzie che impegnano la società, nonché operare con home banking;
- - tenere firmare la corrispondenza di ordinaria amministrazione della società;
- visualizzare controllare la pec della società;
- stilare, concludere, firmare ed eseguire i contratti di locazione, anche finanziaria, di affitto, di compravendita (intesi anche preliminari),di permuta, di beni mobili e merci inerenti, sia direttamente che indirettamente all'attività sociale, inclusi i beni futuri, gli autoveicoli e gli altri beni soggetti ad immatricolazione;-
- stilare, concludere, sottoscrivere i contratti di appalto, di subappalto, di forniture ed amministrazione, di consulenza, contratti di spedizione di trasporto di persone cose (…) contratti di assicurazione e riassicurazione, per qualunque rischio e qualsiasi ammontare; contratti di mandato, di commissione, di agenzia con o senza rappresentanza, contratti di deposito o comodato; accettare, imporre o convenire, in qualunque di detti contratti, patti, condizioni, clausole, prezzi, canoni, corrispettivi, commissioni, pagarli ed esigerli, anche in via di conguaglio e di compensazione, rilasciando ed ottenendo quietanze nelle debite forme; recedere, annullare, risolvere e rescindere qualunque dei detti contratti, anche contro corresponsione ed esazione di indennizzi; disporre sequestri convenzionali e transazioni;
- emettere, firmare quietanzare fatture, note di accredito, nonché riceverle; addivenire a ricognizioni e liquidazione di conti presso e con chiunque, concedendo buoni, dilazioni e sconti;
- esigere e cedere somme comunque dovute alla società rilasciandone quietanza;
- rappresentare la società presso gli uffici dell'Enel, dei telefoni, delle poste dei telegrafi , in particolare aprendo e chiudendo presso questi ultimi conti correnti postali, versando e prelevando dagli stessi nell'ambito delle vigenti disposizioni;-
- rappresentare la società sugli uffici centrali periferici del lavoro e presso istituti per le assicurazioni obbligatorie;
- rappresentare la società avanti qualsiasi autorità amministrativa, sia centrale che periferico, enti locali autonomi (…)
- stipulare, variare e risolvere i contratti di lavoro con impiegati, tecnici ed operai, attendere all'amministrazione del personale dipendente, parasubordinato e ogni altra figura alle stesse assimilate; rappresentare la società in ogni rapporto con gli istituti previdenziali, assistenziali, infortunistici e gli uffici del lavoro;
- rappresentare la società innanzi a qualsiasi autorità, pubblico privata al fine dell'erogazione, a favore della società, di contributi e di finanziamenti statali, regionali e locali (…)

La delega sarà valida sino ad eventuale deroga e comunque sino alla permanenza del sig. Passarella Francesco nel consiglio amministrazione.

Al Consigliere Delegato, sig. Favari Nicola è affidato l'incarico di seguire il settore amministrativo e l'attività di formazione finanziata dalla divisione CI SEI, con attribuzione dei seguenti particolari poteri:

1. Tutti poteri di ordinaria amministrazione affidati anche al Presidente;
2. Responsabile, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/ 2016, del trattamento dei dati personali effettuato dalla Società con il compito di provvedere a porre in essere ogni adempimento richiesto dalla normativa in tema di tutela del riservatezza dei dati personali e della privacy, con particolare riferimento a quanto richiesto dal citato Regolamento UE 679/ 2016 nonchè dal DLGS 196/ 03, come modificato dal DLGS 101/18 e dai provvedimenti emessi dal Garante Privacy. Nell'adempimento di detta responsabilità:

- avrà accesso a tutte le banche dati aziendali (dipendenti e collaboratori, candidati dipendenti e curricula, incaricate, consulenti esterni, fornitori, clienti- consumatori finali);
- i dati personali potranno essere trattati nei limiti e nel rispetto delle finalità del trattamento per cui gli stessi sono stati raccolti.
- In particolare, dovrà:
- individuare e nominare, in nome e per conto della società, quali responsabili esterni del trattamento, i soggetti, fornitori di beni e/ o servizi , che trattino dati personali di cui la società è titolare, fornendo loro idonee e specifiche istruzioni di trattamento;
- accettare, in nome e per conto della società, la nomina della società stessa come responsabile esterno del trattamento dei dati relativi ai servizi che la società fornisce a soggetti terzi o consociati;
- vigilare sull'operato dei soggetti nominati responsabili esterni ai sensi dell'art.29 del regolamento;
- porre in essere eventuali aggiornamenti alla documentazione o degli adempimenti già in essere relativi alla normativa privacy;
- individuare incaricati del trattamento ed il relativo profilo di autorizzazione al trattamento verificando periodicamente la sussistenza delle condizioni per il mantenimento delle autorizzazioni assegnate ed aggiornando i relativi profili di autorizzazione;
- individuare e nominare gli amministratori di sistema ed impartire loro adeguate istruzioni per il trattamento;
- fornire agli incaricati idonee istruzioni sul trattamento dei dati personali per un corretto, lecito e sicuro trattamento degli stessi;
- osservare e curare l'osservanza da parte degli incaricati, delle procedure emanate per un corretto, lecito e sicuro trattamento dei dati personali;
- - fornire agli interessati alla preventiva informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento e raccogliere il relativo specifico consenso al trattamento ai sensi del regolamento ove necessario;
- vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, nel rispetto delle norme poste a tutela della dignità dei lavoratori, affinché gli incaricati osservano le istruzioni di trattamento loro impartite;
- consentire l'accesso degli incaricati ai soli dati la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere alle mansioni loro assegnate;
- trattare i dati personali in modo lecito, secondo correttezza, nel rispetto di quanto disposto dal codice e dei provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, in quanto applicabili;
- effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali unicamente per finalità aderenti allo svolgimento delle mansioni lavorative nell'ambito della funzione in cui svolge la sua attività, con divieto esplicito di utilizzare tali dati per scopi finalità diversi;
- non effettuare, né consentire la cessione, comunicazione, diffusione, totale o parziale, a terzi estranei alla società, in violazione delle procedure aziendali, di dati personali presenti nelle banche dati;
- non effettuare, nè consentire, alcuna operazione di copia, estrazione di dati, raffronto o interconnessione fra banche dati non strettamente necessari all'espletamento dell' attività lavorativa;
- salvo ragionevole e comprovato motivo, non consentire per alcuna finalità l'accesso alle banche dati da parte di colleghi, non espressamente autorizzati, lo a creazione di nuove e/o autonome banche dati;

- comunicare al Consiglio di amministrazione qualsiasi elemento che possa compromettere il corretto trattamento dei dati personali;
- curare, anche tramite terzi, la formazione e aggiornamento dei dipendenti- incaricati, in ordine alle novità legislative in materia di tutela dei dati personali;
- collaborare con la Società, al fine di garantire all'interessato che ne faccia richiesta - cioè la persona fisica , giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali (di seguito "L'interessato")
- l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Capo III del Regolamento. In particolare, agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche semplificando, per quanto possibile, le modalità per il riscontro al richiedente ridurre relativi tempi;
- adottare i provvedimenti tecnici e di buon senso per l'attuazione di un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni del Capo IV del Regolamento, onde evitare che i dati personali vengano dispersi o distrutti, anche accidentalmente, e, soprattutto, che gli stessi possono accedere a soggetti non autorizzati o che, da parte dei soggetti autorizzati, venga fatto un trattamento non consentito o difforme dalle finalità sopracitate;
- adottare e curare l'applicazione di rispetto delle misure di sicurezza minime per trattamento dei dati personali adottate dalla società (…);
- assicurare, in generale, il rispetto alle prescrizioni del Garante;
- realizzare quant'altro sia utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente;
- rendere tempestivamente al Consiglio di amministrazione ogni informazione in ordine a qualsiasi questione rilevante ai sensi e per gli effetti del Regolamento;
- rappresentate la società davanti a tutti gli enti o terzi per tutto quanto concerne la privacy e trattamento dei dati personali.

Per l'espletamento dell'incarico vengono assegnati al sig. Favari Nicola i necessari poteri e supporti. Qualora quest'ultimo ne ravvisi la necessità, e comunque entro il termine di predisposizione del budget annuale per l'esercizio successivo, lo stesso potrà segnalare quali interventi si prevedono necessari per il servizio. Con riferimento agli investimenti futuri proposti, la richiesta dovrà evidenziare tutte le misure che riterrà opportuno adottare e le modalità con cui intende realizzarle, specificando l'ammontare delle spese e degli investimenti che ritiene necessario effettuare. Le previsioni di spesa così formulata verranno valutate fini dell'inserimento nel budget annuale di riferimento.
La delega sarà valida sino eventuale deroga e comunque sino la permanenza del sig. Favari Nicola nel Consiglio di Amministrazione

Alla Consigliera Delegata, sig.ra Calabria Claudia, oltre ai poteri di ordinaria amministrazione affidati anche agli altri due membri del CdA, sono stati attribuiti:

1. L'incarico di seguire le attività della divisione Just Academy e Move Travel , attribuendogli inoltre tutti i poteri di ordinaria amministrazione affidati anche agli altri consiglieri.
2. La delega di funzioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 16 del DLGS 81/08, della sede legale, conferendogli in particolare i seguenti poteri e obblighi:

- provvedere ad ogni determinazione ed iniziativa decisionale, organizzativa, di controllo e vigilanza ed economica, scelte ed adempimenti nell'ambito delle specifiche previsioni normative in tema di prevenzione, sicurezza e igiene sul lavoro, potendo agire con le stesse prerogative del Datore di Lavoro quanto a funzioni ed autonomia decisionale, organizzativa patrimoniale, ad eccezione degli " interventi strutturali" e non delegabili per i quali permangono in ogni caso gli obblighi di segnalazione collaborazione indicati;
- assicurare la corretta applicazione delle norme di legge emanate ed emanande in ambito di sicurezza e di igiene sul luogo di lavoro ed il pieno rispetto di tutte le disposizioni, con obbligo di far rispettare tali disposizioni a chiunque, personale dipendente in genere, ivi compresi amministratori,

dirigenti, personale dipendente tutto, collaboratori di 541 Consulting srl e terzi, controllando e sovraintendendo a tale osservanza, con potere disciplinare sul personale dipendente;

- tenersi costantemente aggiornata in ordine alla emanazione di nuove disposizioni nell'ambito della materia affidata, così come in ordine alle migliori tecniche disponibili da applicarsi, secondo quanto previsto dalla legge.;
- in ordine ai rischi, collaborare con il Datore di lavoro per l'individuazione e la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza per la salute dei lavoratori, collaborando per l'individuazione misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale;
- in ordine al servizio di prevenzione protezione, collaborare con il Datore di lavoro per l'individuazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione ed a coordinarsi regolarmente con ciascun soggetto da lei stessa eventualmente individuato per l'adempimento delle attività oggetto della presente delega, l'analisi dei rischi e le misure di sicurezza. Ad eccezione dei poteri non delegabili e degli interventi esclusi, per i quali sussiste una delega esclusivamente di segnalazione esecutiva, pertanto, tutti gli altri adempimenti ed interventi da adottare in materia di prevenzione, tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonchè ogni decisione e scelta in merito, devono intendersi interamente ed esclusivamente delegati a Calabria Claudia, tra cui, a titolo normalmente semplificativo si segnala:

A) L'organizzazione dei lavoratori relativamente alle mansioni da svolgere, alle rispettive capacità; l'informazione, formazione e addestramento degli stessi;

B) La nomina e l'individuazione, tenendo conto delle capacità, del medico competente, degli addetti antincendio, primo soccorso, evacuazione ed emergenza, ecc. organizzandone la relativa formazione, richiedendo l'adempimento dei rispettivi obblighi;

C) La programmazione, l'attuazione del mantenimento delle misure di sicurezza, emergenza antincendio, dispositivi di sicurezza, in ogni settore;

D) La regolare manutenzione ed idoneità di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo i dispositivi di sicurezza;

E) La gestione dei lavori in appalto o contratto d'opera o di somministrazione in azienda, tra cui la valutazione dei requisiti di idoneità di tali terzi, la gestione della relativa documentazione, la verifica in ordine gli stessi e l'elaborazione documento di valutazione dei rischi interferenti di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione;

F) La gestione delle necessarie comunicazioni ed effettuare enti ed organi (es. Informazione e email per statistica infortuni, nominativi rappresentanti lavoratori ecc), richiesta di autorizzazioni, licenze ecc.

Per l'adempimento le funzioni suddette, il delegato avrà il potere:

- avvalersi dell'opera di dirigenti, preposti e del personale subordinato in genere, anche mediante il conferimento di deleghe e incarichi, nonché dell'opera di consulenti esterni, sottoscrivendo i relativi contratti;
- provvedere ad ogni necessario acquisto e spesa come di seguito meglio precisato;
- compiere, nella funzione delegata in materia di sicurezza, gli atti di ordinaria amministrazione inerenti alla gestione della corrispondenza; sottoscrizione degli atti necessari all'ottenimento e al rilascio di autorizzazioni, permessi, proroghe, dilazioni e concessioni; Sottoscrizione di attestazioni, certificazioni, diffide e verbali; Applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dal C.C.N.L.;
- sanzionare il personale dipendente, nel rispetto della normativa di legge e dei contratti collettivi nazionali ed eventualmente dei contratti integrativi aziendali in caso di mancato rispetto delle norme di legge e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
- rappresentare la società, in qualità di delegato del datore di lavoro dell'impresa, avanti qualsiasi autorità amministrativa giudiziaria, sia centrale che periferica nonchè presso uffici pubblici ed in occasione di ispezioni, indagini, eseguite in azienda da qualsiasi autorità; a tal proposito viene conferito alla sig.ra Calabria Claudia il potere e l'obbligo di disporre per l'adempimento degli obblighi suddetti, in completa autonomia e senza limitazione alcuna, ogni acquisto e spesa che ritenga necessario in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro come di seguito indicato;

- - in particolare, al fine di una programmazione economica delle spese da parte della Società, dovrà provvedere entro il 20 dicembre di ogni anno a comunicare al Consiglio di Amministrazione il budget di spesa di cui ritiene necessario dover disporre per l'anno successivo in materia, il cui importo sarà debitamente accantonato dal Consiglio di Amministrazione tramite successiva apposita delibera annuale. Resta inteso, in ogni caso, che viene conferito al delegato il potere di disporre di acquisti e spese in materia di sicurezza sul lavoro anche oltre il budget di spesa proposto ed individuato annualmente, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e l'urgenza previa tempestiva comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione;
- al fine di permettere la vigilanza da parte del Consiglio di Amministrazione in ordine alle funzioni trasferite al delegato, così come previsto dall'articolo 16 comma 3 del DLGS 81/08 , il delegato dovrà provvedere ad aggiornare semestralmente il Consiglio di Amministrazione circa l'assolvimento delle responsabilità e dei poteri e di quant'altro oggetto di delega, delle spese sostenute nonché degli interventi che intenderà porre in essere nel semestre successivo, fermo restando la completa autonomia del delegato in ordine a tali interventi e spese;
- Il delegato inoltre, ai soli fini conoscitivi, dovrà trasmettere copia la Consiglio di Amministrazione di tutta la documentazione, contestazioni, richieste e quant'altro ricevuta dagli organi di controllo e degli organi competenti in materia.

Per ultimo, il delegato dovrà provvedere, in completa autonomia, ad ogni determinazione ed iniziativa decisionale nell'ambito delle specifiche previsioni normative nella materia ambientale, ad eccezione degli interventi strutturali.

La delega sarà valida sino a eventuale deroga e comunque sino alla permanenza della sig.ra Calabria Claudia nel Consiglio di Amministrazione.

Direzione

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che stabilisce anche il suo compenso. Rientrano nella competenza del Direttore le seguenti materie:

a) responsabile dell'Organismo di Formazione;
b) interfaccia diretta con l'organo di vertice relativamente alle problematiche di natura operativa;
c) attuazione delle disposizioni del Presidente-Datore di Lavoro in tema di gestione del personale;
d) cura degli aspetti organizzativi e tecnico-didattici delle attività di formazione e consulenza;
e) cura dei rapporti a livello tecnico con gli uffici pubblici e privati;
f) collaborazione ai fini della predisposizione dei bilanci annuali;
g) ogni altra funzione direttiva non espressamente riservata ai Consiglieri, in particolare il Marketing commerciale e le funzioni di Responsabile Qualità.

Controllo contabile

Il controllo sull'amministrazione della Società è esercitato dal Revisore dei Conti, che assiste alle riunioni del Consiglio si Amministrazione, effettua periodiche revisioni della gestione e la certificazione del bilancio annuale.

Esercizio sociale e Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 maggio dell'anno successivo previa verifica e certificazione da parte del Revisore dei conti.

2. Struttura organizzativa e descrizione aree operative

La schematizzazione della struttura organizzativa rende immediata la percezione sia dell'assetto organizzativo adottato sia delle aree operative che la compongono, attraverso le quali sono poste in essere le diverse attività. Queste ultime, a loro volta, vanno correlate ai reati presupposto della

responsabilità amministrativa indicati nel Decreto, al fine di identificare quali tra di esse sono esposte ai rischi di reati, e il relativo grado di esposizione. L'analisi, estesa anche all'area governance, consente altresì l'individuazione delle modalità attraverso cui i reati possono essere commessi, e che sono esplicitate nell'Allegato 1.
L'attuale struttura organizzativa della Società, relativamente alle attività svolte, è la seguente:

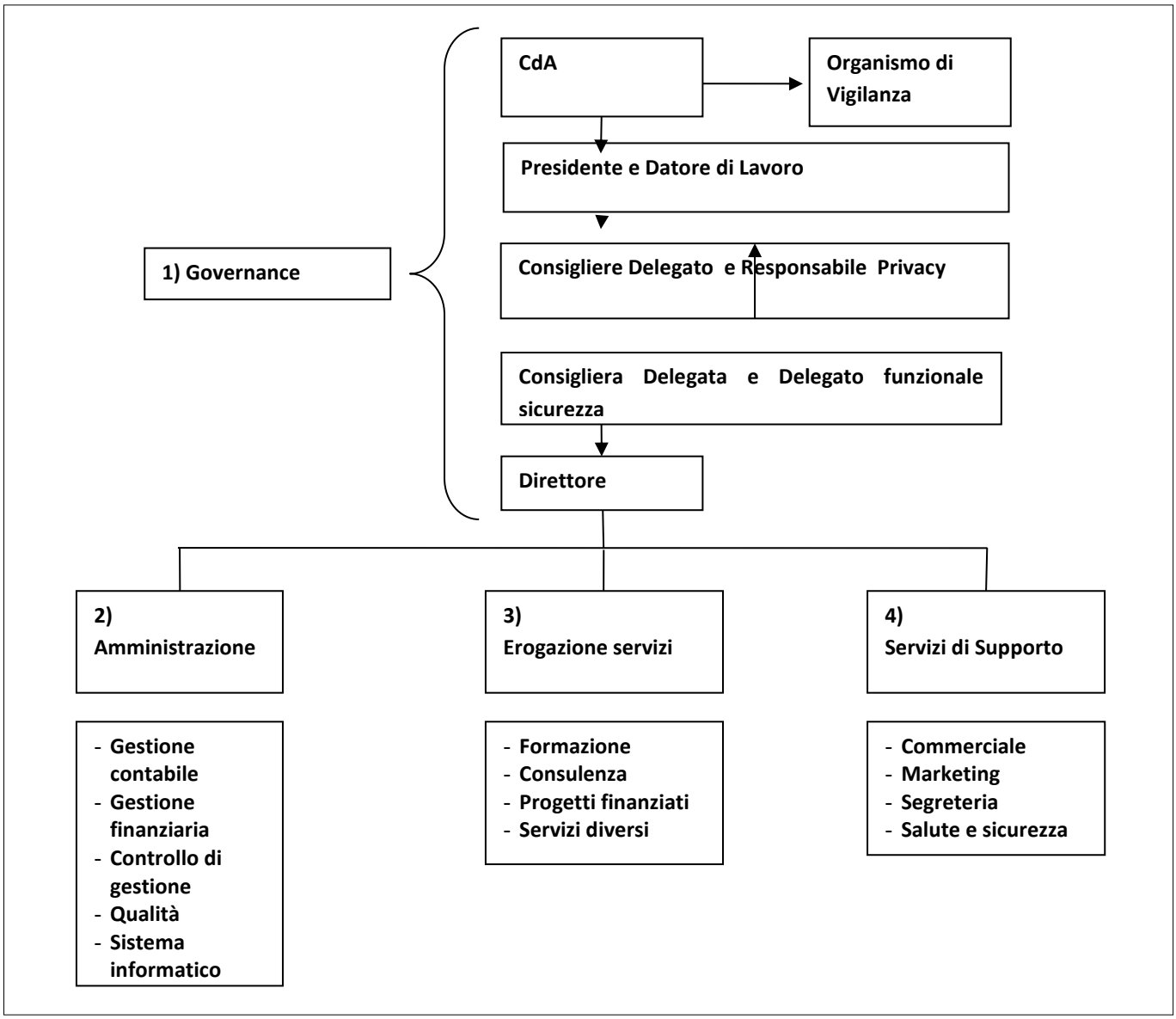

Nel richiamare espressamente quanto esposto nella "Presentazione", le attività svolte da ciascuna area operativa sono brevemente descritte di seguito, e nel paragrafo successivo si procede alla mappatura delle aree correlandole alle diverse fattispecie di reato in termini di esposizione al potenziale rischio di commissione di un illecito.
Nell'Allegato 1 (Documento di analisi dei rischi) oltre alle descrizioni di cui sopra si evidenziano analiticamente le possibili modalità di commissione degli stessi reati.

Area operativa Governance
All'area governance sono riconducibili tutte le attività connesse al governo della Società. Rientrano in questa area le funzioni e i compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione, ad ogni singolo Consigliere

ed al Direttore. Il Presidente è il Legale rappresentante *pro tempore* della Società ed è anche il Datore di Lavoro.
Ai detti Organi sociali competono, in modo differenziato, le responsabilità derivanti dalle decisioni di natura societaria e gestionale assunte. Le rispettive attribuzioni sono indicate nello Statuto, e riportate in forma sintetica nel capitolo precedente.
Afferisce a quest'area il Direttore, che dirige e coordina le operazioni gestionali inerenti all'attività di Formazione, e mantiene molti dei rapporti con l'esterno.
La **Direzione** fa capo direttamente al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente, ha la responsabilità di sovrintendere al regolare e corretto svolgimento dei servizi di formazione, oltre alla direzione e coordinamento degli altri servizi erogati dalla Società. Costituisce il fondamentale punto di riferimento per i Responsabili di aree/funzioni e per tutti gli Operatori dei rispettivi servizi, è l'interfaccia diretta con l'organo di vertice relativamente alle problematiche di natura operativa.

Area operativa Amministrazione

All'area competono la gestione contabile e finanziaria dell'Ente: i rapporti contabili con clienti e fornitori, nonché la raccolta e assemblaggio della documentazione amministrativo-contabile e le relative registrazioni in contabilità.
Le attività che svolge sono: gestione dei rapporti contabili con clienti e fornitori; raccolta e assemblaggio della documentazione amministrativo-contabile; registrazioni in contabilità generale; gestione incassi e pagamenti; gestione rapporti con il sistema bancario; gestione rapporti burocratico-amministrativi con Enti pubblici, quali ad esempio: Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ecc.; gestione libri sociali; controllo di gestione; gestione contabilità del personale.
Per quanto riguarda la formazione finanziata e gli altri progetti finanziati con fondi pubblici, l'area gestisce le relative rendicontazioni agli Enti pubblici finanziatori.
L'elaborazione del budget annuale ed il controllo della gestione sono rispettivamente eseguiti e convogliati su quest'area.
L'area si occupa della formazione e redazione del bilancio d'esercizio, mentre la predisposizione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi adempimenti sono svolte con l'ausilio di un professionista esterno. La contabilità paghe è gestita con il supporto di uno Studio professionale esterno. La chiusura dell'esercizio coincide con l'anno solare. La contabilità e i registri contabili sono depositati presso la sede sociale.
All'area è affidata anche la gestione dei flussi finanziari ed i rapporti con gli istituti di credito.
Le movimentazioni in contanti sono limitate alla gestione di una modesta cassa per gli acquisti improvvisi e di piccolo importo. Tutti gli incassi e i pagamenti avvengono con mezzi tracciabili.
Sono convogliati sull'area tutti gli adempimenti riguardanti la gestione burocratico-amministrativa della Società.
Compete all'area la gestione del sistema informatico.

Area operativa Erogazione Servizi

È l'area che presenta il maggior grado di complessità perché gestisce la parte maggioritaria dei servizi erogati dalla Società.

Formazione

541 Consulting è accreditato presso la Regione del Veneto come **Organismo di Formazione** (OdF) per le attività di **Formazione Continua.**

I servizi di formazione erogati si articolano in: ricerca e analisi dei fabbisogni formativi; analisi della domanda formativa; definizione dell'obiettivo finale; progettazione formativa; attività di coordinamento e di docenza; valutazione dei risultati; realizzazione interventi di formazione, qualificazione e aggiornamento, rivolti a persone occupate e inoccupate, professionisti e piccole/medie imprese del Veneto.

La formazione può essere erogata:

a) a catalogo;
b) su commessa;
c) con finanziamenti pubblici.

Nel Manuale della Qualità sono riportate tutte le procedure che la sottoarea Formazione deve attuare, anche in collaborazione con la Direzione.

La struttura organizzativa della Società come OdF, anche in ossequio alle prescrizioni di Regione Veneto per l'accreditamento, è riportata in uno specifico documento al quale si fa espresso rinvio per la descrizione.

L'Area formazione comprende la gestione dei rapporti con i docenti sul piano contrattuale, economico e regolamentare.

Consulenza

La Società eroga consulenza nelle aree convegnistica e servizi precongressuali e congressuali; comunicazione multimediale; ricerca di mercati e sostegno alla commercializzazione; strategie e obiettivi aziendali e immagine dell'azienda; progettazione, messa a punto e coordinamento di campagne globali di relazioni pubbliche; consulenze nel campo della chimica e della biologia.

Progetti Finanziati

Predisposizione e scrittura dei progetti; ricerca di finanziamenti e partecipazione a bandi ad evidenza pubblica, quali: FSE - Fondo Sociale Europeo, Fondi Interprofessionali, PSR, Bandi europei e altri fondi pubblici.

Area operativa Servizi di supporto

All'area compete lo svolgimento dei servizi di supporto alla struttura organizzativa, vi sono identificabili due sottoaree: commerciale/marketing e segreteria.

La sottoarea **commerciale/marketing** si occupa di tutti gli aspetti di natura commerciale riguardanti i servizi erogati dalla Società, ad esempio: ricerca di nuovi committenti; mantenimento dei rapporti con la "clientela" acquisita e con i professionisti coinvolti dalla Società nello svolgimento di taluni servizi; redazione dei preventivi; analisi delle richieste di servizi che pervengono alla Società; attività di coordinamento di taluni progetti sia finanziati sia non finanziati.

La sottoarea **segreteria** è costituita da un team di operatori, e ad essa competono: servizi di segreteria generale; gestione documentale e informativa; taluni adempimenti gestionali dei servizi; archiviazione dei documenti; front office; ecc..

La segretaria ha inoltre il compito di supportare tutte le altre aree operative nello svolgimento delle proprie attività.

Identificate le aree (e sottoaree) che compongono la struttura organizzativa della Società, e individuate le modalità di svolgimento delle attività operative di ciascuna, è possibile procedere con la mappatura dei rischi di reato, nella quale ogni area è relazionata alle singole fattispecie previste dal Decreto, tenendo conto della sua "sensibilità" al rischio di commissione.
Nel paragrafo finale è riportato il prospetto della mappatura, specificando che, per una migliore identificazione dei fattori di rischio connessi alle predette aree, i reati sono stati classificati nelle seguenti categorie omogenee:

a) Rapporti con la Pubblica Amministrazione;

b) Gestione societaria e aziendale;

c) Diversi.

Il prospetto contiene alla fine le note interpretative, e per la valutazione dei fattori di rischio e delle connesse procedure si rinvia all'Allegato 1 (Documento di analisi dei rischi di reato).

SEZIONE VII

DOCUMENTAZIONE

Presso la sede della Società viene gestita, conservata e aggiornata la seguente documentazione:

- Organigramma aziendale aggiornato;
- Modello Organizzativo e suoi allegati;
- SGSL - sistema di gestione della sicurezza sul lavoro;
- Documentazione proveniente dall'Organismo di Vigilanza o allo stesso indirizzata;
- Segnalazioni di violazioni, irregolarità, anomalie, carenze organizzative;
- Procedure disciplinari verso i dipendenti ed eventuali provvedimenti;
- Procedure e Regolamenti finalizzati alla prevenzione dei reati;
- Sanzioni disciplinari;
- Regolamento anti-infortunistico uffici;
- Report di visita degli Organi di Vigilanza (Spisal, Enti ispettivi, Guardia di Finanza ecc.);
- Verbali di contestazione o di accertamento da parte di enti pubblici;
- Eventuali atti di indagine a seguito di contestazione di reati o illeciti amministrativi;
- Contestazioni scritte o reclami da parte dell'utente, del cliente o di terzi;
- Incarichi e deleghe per l'attuazione del Modello Organizzativo;
- Convenzioni con Enti esterni e format contratti di collaborazione.

SEZIONE VIII
MAPPATURA AREE OPERATIVE POTENZIALMENTE A RISCHIO DI REATO

Correlazioni tra aree/attività operative e fattispecie di reati presupposto (rischi-reato)

A) Rapporti con la Pubblica Amministrazione							
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24)	**FR**	**Aree operative**					
		Governance	**Amministrazione**	**Erogazione servizi**	**Servizi di Supporto**	**--**	**--**
Malversazione in erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)	**x**	*	*	*	*	-	-
Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)	**x**	*	*	*	*	-	-
Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)	**x**	*	*	*	*		
Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co.2, n.1, c.p.)	**x**	*	*	*	*	-	-
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	**x**	*	*	*	*	-	-
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	**x**	*	*	*	*	-	-
Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, co.1, L. 23/12/1986, n. 898)	**ns**						
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25)							
Peculato [limitatamente al 1° comma] (art. 314 c.p.)	**ns**						
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	**ns**						
Concussione (art. 317 c.p.)	**x**	*	*	*	*	-	-
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	**x**	*	*	*	*	-	-
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)	**x**	*	*	*	*	-	-
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	**ns**						
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	**ns**						
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	**x**	*	*	*	*	-	-
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	**x**	*	*	*	*	-	-
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	**x**	*	*	*	*	-	-
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	**x**	*	*	*	*	-	-
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)	**ns**						
Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	**ns**						
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	**x**	*	*	*	*	-	-

B) Gestione societaria e aziendale							
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)	**FR**	**Aree operative**					
		Governance	**Amministrazione**	**Erogazione servizi**	**Servizi di Supporto**	--	--
Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)	**x**	*	*	*	*	-	-
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	**x**	*	*	*	*	-	-
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	**x**	*	*	*	*	-	-
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)	**ns**						
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)	**ns**						
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)	**ns**						
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	**x**	*	*	*	*	-	-
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)	**x**	*	*	*	*	-	-
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	**x**	*	*	*	*	-	-
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)	**ns**						
Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	**ns**						
Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, co. 11, D.L. 21/09/2019, n. 105).	**ns**						
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)							
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	**ns**						
Alterazione di monete (art. 454 c.p.)	**ns**						
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)	**ns**						
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)	**x**	-	*	-	-	**-**	**-**
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	**ns**						
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)	**ns**						
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)	**ns**						

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)	**ns**						
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)	**x**	*	*	*	*	-	-
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	**ns**						

Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis. 1)	**FR**	**Aree operative**					
		Governance	**Amministrazione**	**Erogazione servizi**	**Servizi di Supporto**	**--**	**--**
Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)	**x**	*	--	*	-	-	-
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)	**x**	*	--	*	-	-	-
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	**ns**						
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	**ns**						
Vendite di sostanze alimentari non genuine come genuine (frode alimentare) (art. 516 c.p.)	**ns**						
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	**ns**						
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)	**ns**						
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	**ns**						
Legge 14 gennaio 2013, n. 9 (Art. 12 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato):							
Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)	**ns**						
Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)	**ns**						
Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)	**ns**						
Reati societari (art. 25-ter)							
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	**x**	*	*	-	-	-	-
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	**x**	*	*	-	-	-	-
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	**ns**						
Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)	**x**	*	*	-	-	-	-
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	**ns**						
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	**x**	*	*	-	-	-	-
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	**ns**						
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	**x**	*	*	-	-	-	-
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)	**x**	*	-	-	-	-	-
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	**ns**						
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	**ns**						
Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)	**x**	*	*	*	*	-	-

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	x	*	*	*	*	-	-
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	x	*	*	-	-	-	-
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	ns						
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)	x	*	*	*	*	-	-

Abusi di mercato (art. 25-sexies)							
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, d.lgs. 58/98)	x	*	*	*	*	-	-
Manipolazione del mercato (art. 185, d.lgs. 58/98)	ns						
Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187-quinquies d.lgs. 58/98)							
Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14, reg. UE n. 596/2014)	x	*	*	*	*	-	-
Divieto di manipolazione del mercato (art. 15, reg. UE n. 596/2014)	ns						
Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)							
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1, d.lgs. 74/2000)	x	*	*	-	-	-	-
Dichiarazione fraudolenta o altri documenti per operazioni inesistenti, per un ammontare inferiore a € 100.000 (art. 2, co. 2-bis, d.lgs. 74/2000)	x	*	*	-	-	-	-
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000)	x	*	*	-	-	-	-
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1, d.lgs. 74/2000)	x	*	*	-	-	-	-
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per un ammontare inferiore a € 100.000 (art. 8, co. 2-bis, d.lgs. 74/2000)	x	*	*	-	-	-	-
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000)	x	*	*	-	-	-	-
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000)	x	*	*	-	-	-	-
Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000) [sistemi fraudolenti transfrontalieri]	ns						
Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000) [sistemi fraudolenti transfrontalieri]	ns						
Indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000) [sistemi fraudolenti transfrontalieri]	ns						

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)	**FR**	**Aree operative**					
		Governance	**Amministrazione**	**Erogazione servizi**	**Servizi di Supporto**	**--**	**--**
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	x	*	-	*	*	-	-
Lesioni personali colpose art. 590, co. 3, c.p.)	x	*	-	*	*	-	-
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)							
Ricettazione (art. 648 c.p.)	x	*	*	-	-	-	-
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	x	*	*	-	-	-	-
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	x	*	*	-	-	-	-
Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	x	*	*	-	-	-	-

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1)							
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)	**ns**						
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)	**ns**						
Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)	**ns**						
Altri delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio previsti dal codice penale, aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, co. 2, D.Lgs. 231/2001)	**ns**						
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)							
Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parti di essa (art. 171, co. 1, lett. a – bis), L. 633/1941)	**x**	*	-	*	*	-	-
Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore e la reputazione (art. 171, co. 3, L. 633/1941)	**x**	*	-	*	*	-	-
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaborare; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co.1, L. 633/1941)	**x**	*	-	*	*	-	-
Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941)	**x**	*	-	*	*	-	-
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto di autore e da latri diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. 633/1941).	**x**	*	-	*	*	-	-
Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. 633/1941)	**ns**						

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico o privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 633/1941)	**ns**						
Reati ambientali (art. 25-undecies):	**FR**	**Aree operative**					
		Governance	**Amministrazione**	**Erogazione servizi**	**Servizi di Supporto**	**--**	**--**
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	**ns**						
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	**ns**						
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)	**ns**						
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)	**ns**						
Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)	**ns**						
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)	**ns**						
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	**ns**						
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)	**ns**						
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (**L. 150/1992, art.1, art. 2, art. 3-bis e art. 6).**	**ns**						
· D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152:							
Art. 137: Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; Superamento dei valori limite nello scarico di acque reflue industriali o nello scarico al suolo; Scarico nelle acque del mare da navi o aeromobili; Inosservanza del divieto di scarico.	**ns**						
Art. 256: Attività di gestione rifiuti non autorizzata.	**ns**						
Art. 257: Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.	**ns**						
Art. 258: (Sistri) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.	**ns**						
Art. 259: Traffico illecito di rifiuti.	**ns**						
Art. 260-bis: False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda Sistri – area movimentazione nel trasporto di rifiuti.	**ns**						
Art. 279: Superamento del valore limite di emissione che condizionano la qualità dell'aria.	**ns**						
L. n. 549/1993 (art. 3): Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.	**ns**						
D.Lgs. n. 202/2007 (artt. 8 e 9): Inquinamento doloso o colposo provocato da navi.	**ns**						
· **Abbandono di rifiuti:** D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art. 192, comma 4:	**x**	*	-	-	-	-	-

«Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni.»							
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies) [art. 22, commi 12 e 12-bis, del T.U. di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286]							
«Comma 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto del presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.»	**ns**						
«Comma 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: *a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;* *b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;* *c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.»*	**ns**						

C) Diversi							
Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter):	**FR**	**Aree operative**					
		Governance	**Amministrazione**	**Erogazione servizi**	**Servizi di Supporto**	**--**	**--**
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	**x**	*	*	*	*	-	-
Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)	**ns**						
Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.	**ns**						
Scambio politico-mafioso (art. 416-ter)	**ns**						
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)	**ns**						
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. di cui al DPR 309/1990)	**ns**						
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett.a), n. 5, c.p.p.)	**ns**						
Reati transnazionali [L. 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10] Art. 10, co. 2, L. 146/2006 (Responsabilità amministrativa degli enti). Oltre ai reati di cui agli artt. 416 e 416-bis del c.p., e art. 74 del T.U. di cui al DPR n.309/1990 sono richiamati i seguenti reati:							

Società per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater del T.U. di cui al DPR 23 gennaio 1973 n. 43).	**ns**
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).	**ns**
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del T.U. di cui al D.Lgs. 286/1998).	**ns**
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater).	
Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)	**ns**
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)	**ns**
Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)	**ns**
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)	**ns**
Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.)	**ns**
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)	**ns**
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)	**ns**
Sottrazione di beni sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)	**ns**
Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)	**ns**
Confisca (art. 270-septies c.p.)	**ns**
Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)	**ns**
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.).	**ns**
Atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)	**ns**
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)	**ns**
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)	**ns**
Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)	**ns**
Cospirazione politica mediante sassociazione (art. 305 c.p.)	**ns**
Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)	**ns**
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)	**ns**
Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 L. 342/1976)	**ns**
Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 L. 342/1976)	**ns**
Misure delle pene e sanzioni previste [a) reclusione inferiore ai dieci anni; b) reclusione non inferiore ai dieci anni o ergastolo] (L. 422/1989, art. 3, Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima).	**ns**
Pentimento operoso (art. 5 D.Lgs. 625/1979)	**ns**
Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).	**ns**

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1).	**ns**

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)							
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)	**ns**						
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)	**ns**						
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)	**ns**						
Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)	**x**	*	*	*	*	-	-
Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)	**x**	*	*	*	*	-	-
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)	**ns**						
Tratta di persone (art. 601 c.p.)	**ns**						
Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)	**ns**						
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	**x**	*	-	*	-	-	-
Adescamento di minori (art. 609-undecies c.p.)	**ns**						

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies) (art. 377-bis c.p.).	**x**	*	*	*	*	-	-
Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies)	**ns**						
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)	**ns**						

Contrabbando (art. 25-sexiesdecies)	
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n.73/1943)	**ns**
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n.73/1943)	**ns**
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943)	**ns**
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943)	**ns**
Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943)	**ns**
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943)	**ns**
Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943)	**ns**
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943)	**ns**
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943)	**ns**
Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943)	**ns**
Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943)	**ns**
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n.73/1943)	**ns**

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943)	**ns**
Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943)	**ns**
Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943)	**ns**

NOTE: FR = Fattore di Rischio; x = rischio potenziale di reato; Ns = rischio di reato non significativo; * = individuazione area operativa interessata.

Verona, lì 12/05/2022

Il Presidente

Allegati: Codice Etico; Codice Disciplinare, Regolamento Disciplinare, Visura